SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 5

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 8 gennaio 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Commissione nazionale per le società e la borsa

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dello sviluppo economico:

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

Comitato interministeriale per la programmazione economica:

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 novembre 2008, n. **213**.

Regolamento recante norme per la nomina ad allievo agente ed allievo operatore del Corpo forestale dello Stato di congiunti superstiti degli appartenenti alle forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi per fatti di servizio.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, nonché le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, ed in particolare l'articolo 16 concernente, tra l'altro, l'inserimento del Corpo forestale dello Stato tra le forze di polizia;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, ed in particolare l'articolo 26 sulle qualità morali e di condotta prescritte per l'accesso ai ruoli delle forze di polizia, nella parte non dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza 13-28 luglio 2000, n. 391;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, concernente il regolamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale dello stesso Corpo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1991, n. 138, che stabilisce i limiti minimi di statura per l'ammissione ai concorsi, tra gli altri, ad allievo agente del Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato, ed in particolare gli articoli 4, commi 4-*ter* e 4-*quater*, e 32, commi 7-*bis* e 7-*ter*, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 2 giugno 1999, n. 295, recante il regolamento sul limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per il Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente le modalità di trattamento dei dati personali;

Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante il nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato, e successive modificazioni;

Sentite le organizzazioni sindacali del Corpo forestale dello Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2008;

Vista la comunicazione del presente regolamento al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, effettuata con nota n. 2175 del 30 settembre 2008;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Procedure riservate

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano le procedure per la nomina ad allievo agente o ad allievo operatore del Corpo forestale dello Stato, ai sensi degli articoli 4, commi 4-*ter* e 4-*quater*, e 32, commi 7-*bis* e 7-*ter*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201.

Art. 2.

Bando della procedura

1. Nel bando di avvio della procedura riservata, indetta con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato, sono riportati:

a) il numero complessivo dei posti messi a disposizione per la procedura relativa alla singola qualifica;

b) le modalità e la data di scadenza per la presentazione delle domande di assunzione;

c) i requisiti di partecipazione e i termini entro i quali devono essere posseduti;

d) i casi di esclusione dalla procedura;

e) la tipologia e le modalità di svolgimento degli accertamenti di idoneità;

f) le modalità di attribuzione dei punteggi e di formazione degli elenchi degli idonei.

Art. 3.

Requisiti di partecipazione

1. Per la partecipazione alla procedura sono richiesti, oltre all'appartenenza alla categoria alla quale è riservata, i requisiti per la nomina ad allievo agente o allievo operatore previsti dalla normativa vigente.

Art. 4.

Domande di assunzione

1. Per l'individuazione dell'appartenenza alla categoria alla quale è riservata la procedura, l'istante dichiara nella domanda di assunzione:

a) il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dell'appartenente ad una forza di polizia dello Stato, deceduto o divenuto permanentemente invalido al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa accertata dalla competente commissione dell'Azienda sanitaria locale o dalla commissione medica ospedaliera di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, specificando altresì la forza di polizia, la qualifica rivestita ed il rapporto di parentela. Nel caso di fratello o sorella occorre altresì dichiarare l'assenza di coniugi o figli dell'appartenente alla forza di polizia;

b) il decesso, o l'invalidità permanente al servizio non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, del familiare appartenente ad una forza di polizia dello Stato, indicando in maniera esaustiva i fatti e le circostanze che hanno determinato il decesso o l'invalidità;

c) se gli è stato o meno riconosciuto ufficialmente lo status di vittima del terrorismo, vittima della criminalità organizzata o altro status in conseguenza della morte o invalidità dello stesso familiare, specificando gli estremi dell'eventuale provvedimento.

2. L'istante allega documentazione comprovante i fatti e gli stati dichiarati ai sensi del comma 1, salvo che dichiari che gli stessi sono attestati in documenti già in possesso del Corpo forestale dello Stato o di altra pubblica amministrazione.

Art. 5.

Commissione permanente per l'assunzione dei congiunti delle vittime per servizio

1. La verifica dell'appartenenza alla categoria alla quale è riservata la procedura e la verifica delle dichiarazioni e della documentazione di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, è svolta da una commissione permanente per l'assunzione dei congiunti delle vittime per servizio, nominata con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato.

2. La commissione è composta da un presidente con qualifica non inferiore a primo dirigente e da altri due funzionari del Corpo forestale dello Stato con qualifica non inferiore a quella di vice questore aggiunto. Le funzioni di segretario sono affidate dal presidente ad uno degli altri due membri.

Art. 6.

Esclusioni dalla procedura

1. L'esclusione dalla procedura, per difetto di appartenenza alla categoria alla quale è riservata, per mancanza di uno degli altri requisiti di partecipazione, per vizi nella presentazione o compilazione della domanda di assunzione o per dichiarazioni nella stessa contenute dalle quali emerga il difetto di uno dei prescritti requisiti, può avvenire in qualsiasi momento ed è disposta con provvedimento del capo del Corpo forestale dello Stato.

2. L'ammissione ad una fase successiva della procedura si intende disposta sempre con riserva di accertamento dei requisiti di partecipazione e di verifica della domanda di assunzione e non sana il difetto dei requisiti o i vizi della domanda.

Art. 7.

Accertamenti di idoneità per la nomina ad allievo operatore

1. Gli aspiranti allievo operatore ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dalla procedura sono invitati a sottoporsi agli accertamenti di idoneità tecnico-culturale, con attribuzione di punteggio.

2. Gli accertamenti sono svolti da una commissione, nominata con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato, composta da un presidente con qualifica non inferiore a primo dirigente e da altri due funzionari del Corpo forestale dello Stato con qualifica non inferiore a quella di vice questore aggiunto. Le funzioni di segretario sono affidate dal presidente ad uno dei due membri.

3. Il mancato conseguimento del punteggio minimo di idoneità comporta l'esclusione dalla procedura.

Art. 8.

Accertamenti di idoneità per la nomina ad allievo agente

1. Gli aspiranti allievi agenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dalla procedura d'assunzione sono invitati a presentarsi per sostenere una prova scritta, con attribuzione di punteggio.

2. La prova scritta viene svolta a cura della commissione di cui all'articolo 7, comma 2.

3. Gli aspiranti allievi agenti che conseguono il punteggio minimo di idoneità in esito alla prova di cui al comma 1 sono invitati, nell'ordine risultante dal punteggio conseguito nella prova stessa ed in relazione al numero dei posti da coprire, con precedenza del minore di età in caso di parità, a sottoporsi agli accertamenti della idoneità psico-fisica e attitudinale. L'invito può contenere l'indicazione di accertamenti clinici da esibire alla commissione, ai quali devono sottoporsi gli aspiranti allievi presso le strutture specificate nella lettera stessa, nei trenta giorni antecedenti la convocazione.

4. Gli accertamenti di idoneità psico-fisica ed attitudinale sono svolti ai sensi della normativa vigente per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato.

5. Il giudizio della competente commissione è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dalla procedura.

Art. 9.

Approvazione degli elenchi degli idonei e nomina ad allievo agente o allievo operatore

1. Riconosciuta la regolarità della procedura, con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato, in riferimento alla singola qualifica, è approvato l'elenco finale degli idonei, nell'ordine risultante dal punteggio conseguito negli accertamenti di idoneità tecnico-culturale di cui all'articolo 7 o nella prova scritta di cui all'articolo 8, con precedenza, a parità di punteggio, del minore di età.

2. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato sul Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª serie speciale.

3. Con lo stesso o con altro decreto del capo del Corpo forestale dello Stato, gli idonei, nell'ordine risultante dagli elenchi di cui al comma 1 e nel limite dei posti previsti dal bando, sono nominati allievi agenti o allievi operatori del Corpo forestale dello Stato ed ammessi a frequentare il relativo corso di formazione.

4. La mancata presentazione presso la sede di frequenza del corso di formazione, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dalla nomina alla qualifica di allievo agente o di allievo operatore.

5. L'inserimento negli elenchi degli idonei, la nomina ad allievo agente o ad allievo operatore e l'ammissione al corso è sempre con riserva, subordinatamente all'esito dei successivi controlli documentali e comunque all'effettivo possesso dei requisiti prescritti ed alla regolarità della presentazione della domanda di assunzione.

6. La nomina ad allievo agente o ad allievo operatore preclude la successiva nomina, ai sensi del presente regolamento, rispettivamente, ad allievo operatore o ad allievo agente.

Art. 10.

Documentazione e controlli

1. Gli allievi sono invitati, all'atto dell'ammissione al corso, a presentare dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione. La mancata consegna della documentazione, o l'omessa regolarizzazione della stessa entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'invito, comporta la decadenza dalla nomina.

2. L'amministrazione procede ai controlli, anche a campione, sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate. Qualora dal controllo di cui sopra emerga la non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere e il suo nominativo è segnalato all'autorità giudiziaria per le azioni di competenza.

3. Prima dell'inizio del corso l'amministrazione si riserva la facoltà di accertare il mantenimento dell'idoneità psico-fisica degli allievi agenti. È revocata la nomina ad allievo agente di coloro che non risultino idonei.

Art. 11.

Corso di formazione e nomina ad agente ed operatore

1. Gli allievi agenti e gli allievi operatori frequentano il corso di formazione previsto dalla normativa vigente per la nomina, rispettivamente, ad agente ed operatore. Gli allievi che superano gli esami finali sono nominati agenti o operatori del Corpo forestale dello Stato, nell'ordine della graduatoria finale del corso.

Art. 12.

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti in qualità di aspirante allievo o allievo sono raccolti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale - Servizio IV - Divisione 13, per le finalità di gestione del concorso e successivamente sono trattati per le finalità inerenti alla gestione del rapporto d'impiego.

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei prescritti requisiti, pena l'esclusione dalla procedura.

3. I dati medesimi possono essere comunicati unicamente agli altri uffici, alle altre amministrazioni pubbliche o alle ditte direttamente interessate allo svolgimento della procedura o, dopo l'eventuale assunzione, alla posizione giuridico-economica del dipendente.

4. L'interessato gode dei diritti di cui al titolo II della citata legge, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano.

5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale - Servizio IV, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento è il capo del Servizio IV.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 novembre 2008

Il Ministro: ZAIA

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 199

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
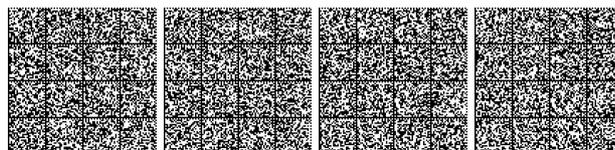
Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121:

«Art. 16 *(Forze di polizia)*. — Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sotto ordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Si riporta il testo dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53:

«Art. 26. — 1. Per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è richiesto il possesso delle qualità-morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 aprile 1991, n. 94.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1991, n. 138, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 aprile 1991, n. 99.

— Il decreto del Ministro per le politiche agricole 2 giugno 1999, n. 295, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 agosto 1999, n. 198.

— La legge 6 febbraio 2004, n. 36, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 febbraio 2004, n. 37.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 4, commi 4-*ter* e 4-*quater*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201:

«4-*ter*. Nell'ambito delle vacanze disponibili e con le modalità da stabilire con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere inoltre nominati allievi agenti ed ammessi a frequentare il primo di corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia, di soccorso pubblico o durante i controlli nei settori agroalimentare e forestale, i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.

4-*quater* Le disposizioni di cui al comma 4-*ter* si applicano, altresì, al coniuge ed ai figli superstiti, nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.».

— Si riporta il testo dell'art. 32, commi 7-*bis* e 7-*ter*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, è il seguente:

«7-*bis*. Nell'ambito delle vacanze disponibili e con le modalità da stabilire con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17,comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere inoltre nominati allievi operatori ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge e i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia, di soccorso pubblico o durante i controlli nei settori agroalimentare e forestale, i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.

7-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 7-*bis* si applicano, altresì, al coniuge ed ai figli superstiti, nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.».

Note all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'art.13, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 2003, reca: «Codice in materia di protezione dei dati personali»:

«1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;

e) i diritti di cui all'art. 7;

f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7, è indicato tale responsabile.».

08G0235

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Marigliano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Marigliano (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da diciassette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Marigliano (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Sacchi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 2008

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Marigliano (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005 e composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da diciassette componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 4 novembre 2008.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di persona all'uopo delegata con atto unico autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 54000/Area II/E.E.LL. del 6 novembre 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Marigliano (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Sacchi.

Roma, 3 dicembre 2008

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A00081

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 2008.

Scioglimento del consiglio provinciale di Savona e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio provinciale di Savona, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, è composto dal presidente e da ventiquattro membri;

Considerato che nella citata amministrazione provinciale, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da tredici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio provinciale di Savona è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Spanu è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.
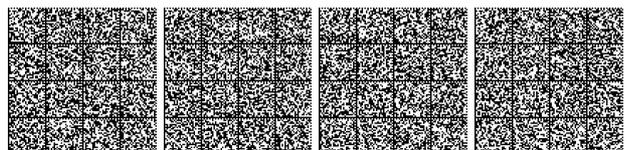
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio provinciale, alla giunta ed al presidente.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 2008

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio provinciale di Savona, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 e composto dal presidente e da ventiquattro consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da tredici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 14 novembre 2008, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Savona ha proposto lo scioglimento del consiglio provinciale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 25315/08 - Area II del 14 novembre 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio provinciale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio provinciale di Savona ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Mario Spanu.

Roma, 3 dicembre 2008

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A00083

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 novembre 2008.

Ripartizione della quota dell'otto per mille per l'anno 2008.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, il quale dispone che, a decorrere dall'anno finanziario 1990, una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale e di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa Cattolica;

Visto l'articolo 48 della predetta legge n. 222 del 1985, in base al quale le quote di cui al citato articolo 47, secondo comma, sono utilizzate dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione dei beni culturali;

Visto l'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, secondo cui, ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono stabiliti con regolamento i criteri e le procedure per l'utilizzazione dello stanziamento del capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, con il quale è stato emanato il regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, che reca modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, recante «Modificazioni ed integrazioni alle modalità di presentazione delle domande di contributo per l'otto per mille statale»;

Visto l'articolo 2, comma 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quale dispone che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è ridotta di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2004;

Visto l'articolo 1-*quater*, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 3 dicembre 2004, n. 291 , il quale dispone che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è ridotta di 5 milioni di euro a decorrere dal 2006;

Visto l'articolo 3, comma 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha disposto che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, successive modificazioni, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2008;

Visto l'articolo 5 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, che abroga l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale è disposto un accantonamento per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, non utilizzabile ai fini della ripartizione della quota;

Tenuto conto che, per l'anno 2008, lo stanziamento del fondo della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, iscritto sul capitolo 2780 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è pari a euro 3.542.043,21;

Rilevato che risultano pervenute n. 1.168 domande;
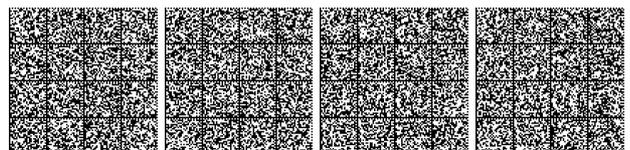
Considerato che la regione Valle D'Aosta non ha presentato richiesta di contributo per nessuna delle tipologie previste dal regolamento;

Considerato che, a norma dell'articolo 5, comma 1, del regolamento citato, le domande devono pervenire entro il 15 marzo di ogni anno e che, pertanto, sono da escludere le domande di cui all'allegato elenco n. 1, che risultano pervenute oltre il termine del 15 marzo 2008;

Tenuto conto che possono accedere alla suddetta ripartizione i soggetti richiedenti, diversi dalle pubbliche amministrazioni, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, e che, pertanto, sono da escludere le domande di cui all'allegato elenco n. 2;

Considerato, inoltre, che non sono state ammesse all'ulteriore fase istruttoria le domande che non presentano le condizioni necessarie ai fini di quanto previsto all'articolo 2, di cui all'allegato elenco n. 3;

Considerato, altresì che, a norma dell'articolo 3, comma 1, del regolamento citato, possono accedere alla ripartizione dello stanziamento le pubbliche amministrazioni nonché le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati, con esclusione del fine di lucro e che, pertanto, sono da escludere le domande di cui all'allegato elenco n. 4;

Viste, infine, le valutazioni sfavorevoli espresse dalle amministrazioni competenti e dal Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene la riconducibilità del progetto alle fattispecie di cui all'articolo 2 del regolamento citato, ovvero la relazione tecnica di cui all'articolo 6 dello stesso regolamento, per gli interventi di cui all'allegato elenco n. 5;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio, in data 20 luglio 2000, che detta criteri di esame e selezione delle istanze di contributo, anche al fine di tenere conto delle osservazioni formulate nei pareri espressi dalle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sugli schemi di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di ripartizione per gli anni 1998 e 1999, in quanto riconducibili alla normativa esistente e ai principi generali dell'azione amministrativa;

Considerato che, secondo l'articolo 2, comma 1, del regolamento citato, sono ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille gli interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali;

Ritenuto che le domande di seguito riportate riguardano interventi che, in modo particolarmente rilevante, esulano effettivamente dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti e non sono, per tale ragione, compresi nella programmazione e nella relativa destinazione delle risorse finanziarie e che le relative risorse appaiono funzionali all'iniziativa poiché ne consentono il completamento o la realizzazione di una sua parte dotata di completa autonomia;

Rilevato che l'esiguità dei fondi stanziati per l'anno 2008, a fronte dei finanziamenti richiesti, impone un'attenta valutazione delle tipologie di intervento da ammettere ai benefici previsti dalla legge 20 maggio 1985, n. 222, in quanto non consente l'ammissione al contributo degli interventi, pur valutati altamente meritevoli, di tutte le tipologie previste dalla legge medesima;

Ritenuto, pertanto, di dover devolvere l'intero stanziamento del fondo della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2008, ad un'unica tipologia, prevista dall'articolo 2, comma 1, ed individuata al comma 3 del medesimo articolo del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, così come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250;

Considerato che, per quanto riguarda gli interventi per calamità naturali, le domande di seguito riportate riguardano la realizzazione di interventi che, in modo particolarmente rilevante - in quanto ricadenti in aree denominate «a rischio molto elevato» ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, o in quanto determinanti ai fini della riduzione del rischio idrogeologico incombente sui centri abitati - perseguono l'interesse concernente la pubblica incolumità ovvero il ripristino di beni danneggiati o distrutti a seguito di avversità della natura, di incendi o di movimenti del suolo;

Visto il parere espresso dalla competente commissione del Senato della Repubblica;

Preso atto che la competente commissione della Camera dei Deputati non ha reso parere;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2008, la quota di euro 3.542.043,21 dello stanziamento di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, è destinata a far fronte agli interventi relativi alla tipologia calamità naturali, di seguito indicati:

Comune di Civitanova del Sannio - Isernia: Intervento di sistemazione geotecnica delle aree in frana in località «Fonte la Pietra» e «Cimitero»	€ 951.596,21
Comune di Erice - Trapani: Interventi di salvaguardia della pubblica e privata incolumità per l'eliminazione del dissesto in località Locosecco - Bonagia	€ 179.000,00
Comune di Fossa - L'Aquila: Intervento di consolidamento del versante sud-ovest dell'abitato di Fossa (L'Aquila)	€ 650.000,00
Comune di Gavazzana - Alessandria: Intervento di consolidamento dei processi di instabilizzazione relativi al versante sud-ovest del concentrico	€ 300.000,00
Comune di Mandatoriccio - Cosenza: Intervento di consolidamento, sistemazione e messa in sicurezza del versante «Tormo» su area «R4» nel centro abitato di Mandatoriccio (Cosenza)	€ 500.000,00

Comune di San Lorenzo Maggiore - Benevento: Interventi di consolidamento e sistemazione idrogeologica della Contrada Pezzillo ed ex mattatoio - I lotto	€ 461.447,00
Provincia di Savona: Intervento di messa in sicurezza della parete in frana in località Capo Noli ex strada statale 1 Aurelia - III fase	€ 500.000,00
TOTALE:	€ 3.542.043,21

Art. 2.

1. Alla spesa relativa agli interventi di cui all'art. 1 si farà fronte con l'assegnazione di euro 3.542.043,21 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 2780 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2008

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2008
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 351

Avviso relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 novembre 2008, concernente la «Ripartizione della quota dell'otto per mille» dell'IRPEF a diretta gestione statale, per l'anno 2008.

Gli elenchi relativi ai progetti ammessi ma non inclusi nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 novembre 2008, riguardante la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF per l'anno 2008, nonché quelli dichiarati inammissibili saranno pubblicati sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri: http//www.governo.it/Presidenza/DICA/ottopermille/aggiornamento/ripartizione.html

09A00087

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 dicembre 2008.

Proroga dello stato di emergenza ambientale determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Messina.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001 , n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 settembre 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza ambientale determinatosi nella città di Messina nel settore del traffico e della mobilità;

Considerato che la dichiarazione dello stato dì emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che, per intensità ed estensione, richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerata la assoluta specificità del tessuto urbano della città di Messina la quale, per la sua posizione geografica, costituisce il punto di convergenza del sistema regionale dei trasporti ed assolve al ruolo di giuntura del sistema con la piattaforma continentale;

Considerata la particolare conformazione della città che si estende in lunghezza secondo una unica direttrice di attraversamento nella quale transita sia il 70% dell'interscambio siciliano che la totalità dei mezzi pesanti e leggeri proveniente o diretta verso il continente generando, nel perimetro urbano, frequenti ed elevate situazioni di rischio, anche attese le gravi carenze infrastrutturali esistenti in relazione all'elevata possibilità di situazioni di rischio sismico;

Considerato che la congestione del traffico in ambito urbano incide gravemente sulla sicurezza della collettività locale, causando problemi di ordine pubblico e di salute per la collettività stessa;

Vista la nota del 28 novembre 2008 con la quale il Prefetto di Messina - Commissario delegato chiede di prorogare lo stato di emergenza, per consentire la prosecuzione delle iniziative programmate per fronteggiare l'emergenza in atto;

Considerato che sono tuttora in corso le attività, in deroga alla normativa vigente, relative all'attuazione degli interventi previsti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2007, n. 3633;

Considerata l'esigenza di prevedere la proroga dello stato di emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi occorrenti per il definitivo rientro nell'ordinario;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persista, e che ricorrano, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa della regione Siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza ambientale determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2008

Il presidente: BERLUSCONI

09A00082

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 dicembre 2008.

Iscrizioni nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacco lavorato.

IL DIRETTORE
per le accise

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei sigari e sigaretti e successive integrazioni;

Visto il decreto direttoriale 25 ottobre 2005 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico del tabacco da fumo trinciato;

Visto il decreto direttoriale 29 settembre 2008 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Visto il decreto direttoriale 17 ottobre 2008 che fissa il prezzo minimo di vendita al pubblico delle sigarette;

Viste le istanze con le quali le società International Tobacco Agency Srl, Diadema Spa hanno chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita di alcuni prodotti di tabacco lavorato;

Considerato che la tariffa di vendita è disciplinata dalla citata legge 13 luglio 1965, n. 825 e successive modificazioni, in relazione alle istanze dei produttori e secondo le ripartizioni di cui alla tabella *A)*, allegata al decreto direttoriale 29 settembre 2008, alla tabella *B)*, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni;

Decreta:

Le tariffe di vendita dei tabacchi lavorati sotto indicati sono inquadrate, nelle rispettive tabelle di ripartizione, secondo i prospetti di seguito riportati:
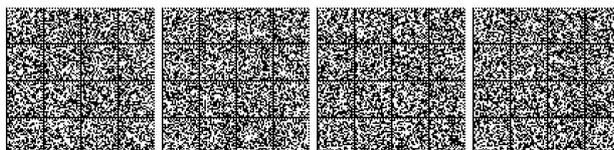
SIGARETTE (TABELLA A)						
	mg nicotina	mg catrame	monossido di carbonio	Euro Kg. convenzionale	Confezione astuccio	Euro confezione
AUSTIN BLUE	0,6	7,0	8,0	180,00	20	3,60
AUSTIN RED 100s	0,8	10,0	10,0	180,00	20	3,60
PUEBLO BLUE	0,6	6,0	6,0	190,00	20	3,80

SIGARI E SIGARETTI (TABELLA B)			
	Euro Kg. conv.le	Confezione (pezzi)	Euro Confezione
SIGARI NATURALI			
COHIBA SIGLO I TUBOS	1.800,00	1	9,00
COHIBA SIGLO III TUBOS	2.800,00	1	14,00
EL REY DEL MUNDO TORPEDOS	1.960,00	10	98,00
EL REY DEL MUNDO TORPEDOS	1.960,00	50	490,00
GUANTANAMERA MINUTOS TUBOS	240,00	1	1,20
H. UPMANN MAGNUM 50 TUBOS	2.520,00	1	12,60

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2008

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6, Economia e finanze, foglio n. 84

09A00085

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 novembre 2008.

Concessione, ai sensi dell'articolo 1, comma 410, della legge n. 266/2005, del trattamento speciale di disoccupazione e di mobilità, per gli ex dipendenti delle imprese appaltatrici dell' indotto della centrale termoelettrica del SULCIS. (Decreto n. 44415).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1-*quinquies* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'accordo, intervenuto in data 28 giugno 2006 presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con il quale è stata concordata la proroga del trattamento speciale di disoccupazione e di mobilità in favore dei dipendenti per i quali sussistono le condizioni previste dal sopra citato articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Visto l'elenco, vidimato dall'INPS, dei lavoratori aventi diritto alla proroga del trattamento speciale di disoccupazione e di mobilità;

Visto il decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze il 20 marzo 2006, con il quale sono stati individuati 480 milioni di euro sul fondo per l'occupazione, ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Considerato che dal predetto accordo si evince che il numero delle unità interessate è ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2005, così come previsto dal citato articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la proroga del trattamento speciale di disoccupazione e di mobilità, entro il 31 dicembre 2006, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento speciale di disoccupazione e di mobilità, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, così come definito nell'accordo intervenuto in data 28 giugno 2006 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in favore di un numero massimo di 29 ex dipendenti delle imprese appaltatrici dell'indotto della centrale termoelettrica del SULCIS, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato, già fruitori dei trattamenti in questione fino al 31 dicembre 2005, ai sensi del decreto n. 38551 del 4 maggio 2006 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2006, reg. n. 4, foglio n. 169.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 345.281,05.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 40%.

Art. 2.

La concessione dei trattamenti, disposta con il precedente art. 1, è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed il conseguente onere complessivo, pari ad euro 345.281,05, graverà sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione - sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2008

p. *il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 165

09A00095

DECRETO 19 dicembre 2008.

Sostituzione di un componente della Commissione provinciale integrazione salari dei lavoratori agricoli, in rappresentanza dell'INPS di Terni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TERNI

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, recante norme in materia di miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli;

Visto il decreto direttoriale n. 8 del 16 novembre 2006 con il quale è stata costituita la Commissione provinciale integrazione salari dei Lavoratori agricoli operante presso la sede INPS di Terni;

Vista la nota del 4 dicembre 2008 con la quale l'lNPS di Terni designa la dott.ssa Nico Francesca - Direttore di Divisione INPS Direzione provinciale di Terni - quale rappresentante supplente in seno alla predetta Commissione in sostituzione del dott. Cenname Luigi pensionato;

Decreta:

La dott.ssa Nico Francesca è nominata membro supplente della Commissione provinciale integrazione salari dei Lavoratori agricoli, in rappresentanza dell'INPS di Terni e in sostituzione del dott. Cenname Luigi.
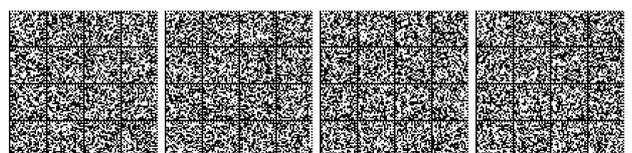
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Terni, 19 dicembre 2008

Il direttore provinciale: CHELLI

09A00096

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 dicembre 2008.

Proroga del decreto 3 luglio 2008, concernente la dichiarazione ufficiale dei vini a denominazione d'origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» destinati all'esportazione negli Stati Uniti d'America.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164 recante «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini»;

Visto il regolamento n. 884/2001 della Commissione del 24 aprile 2001, che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo e, in particolare, l'art. 5;

Visto il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 agosto 2006, recante «Vigilanza sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.)»;

Vista la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 che all'art. 1, comma 1047, stabilisce che le funzioni di vigilanza sull'attivita di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualita registrata sono demandate all'Ispettorato centrale repressione frodi che assume la denominazione di «Ispettorato centrale» per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari» e costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18 recante il regolamento di riordino del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 9 giugno 2008 recante «Interventi intesi a rafforzare il sistema di gestione del vino DOCG «Brunello di Montalcino»;

Vista la Circolare n. 2008-2 del Department of the Treasury Alchool and Tobacco Tax and Trade Bureau, con la quale viene, tra l'altro, stabilito che tutti gli importatori di vino a DOCG Brunello di Montalcino, a partire dal 23 giugno 2008, debbono dotarsi di un'apposita dichiarazione del Governo italiano che attesti che l'annata ed il marchio del vino a DOCG Brunello di Montalcino siano conformi ai requisiti del disciplinare di produzione e che il prodotto sia commerciabile come tale in Italia;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 luglio 2008 relativo alla «Dichiarazione ufficiale dei vini a denominazione d'origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» destinati all'esportazione negli Stati Uniti d'America» con il quale sono stati adottati interventi volti al rafforzamento del sistema dei controlli, al fine di salvaguardare a livello nazionale ed internazionale l'immagine del vino Brunello di Montalcino;

Considerato che le procedure di controllo adottate con il citato decreto 3 luglio 2008 hanno consentito di evitare il blocco indiscriminato da parte delle Autorità statunitensi delle partite di vino a denominazione d'origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» destinate al mercato statunitense;

Considerato, altresì, che le misure adottate con il citato decreto 3 luglio 2008 hanno contribuito efficacemente a consolidare il rapporto di fiducia tra il consumatore ed il sistema dei controlli posto a garanzia del qualità del vino a DOCG «Brunello di Montalcino»;

Considerato che il più volte citato decreto 3 luglio 2008 prevede quale termine finale di applicazione il 31 dicembre 2008;

Ritenuto di dover mantenere per un ulteriore periodo di sei mesi le procedure di controllo e di rilascio della dichiarazione di conformità per le partite di vino a denominazione d'origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» destinate al mercato statunitense;

Decreta:

Articolo unico

Proroga

Il termine finale di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto 3 luglio 2008 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è prorogato al 30 giugno 2009.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2008

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2008

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 189

08A10188
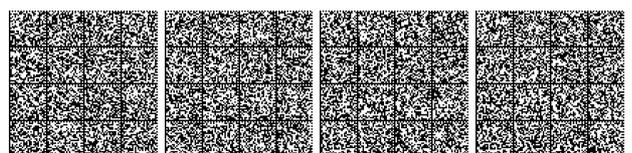
DECRETO 22 dicembre 2008.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto Mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 21 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 25 gennaio 2006, con il quale l'organismo «IS.ME.CERT. - Istituto Mediterraneo di certificazione agroalimentare» è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 1º gennaio 2006;

Considerato che il Consorzio Tutela formaggio Caciocavallo Silano pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 21 dicembre 2005, fino all'emanazione del decreto ministeriale, di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo «IS.ME.CERT. - Istituto Mediterraneo di certificazione agroalimentare» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo «IS.ME. CERT. - Istituto Mediterraneo di certificazione agroalimentare», con decreto 21 dicembre 2005 ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano», registrata con il regolamento (CE) n. 1263 del 1º luglio 1996, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 21 dicembre 2005.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A10187
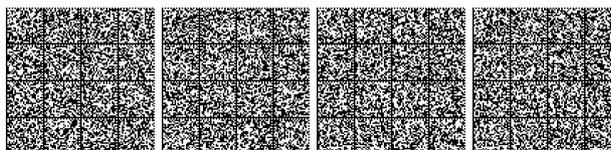
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 febbraio 2008.

Programma delle opere strategiche – Piano straordinario di messa in sicurezza degli Edifici scolastici (articolo 80, comma 21, legge n. 289/2002). (Deliberazione n. 17/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica» e che, all'art. 3, individua le competenze degli Enti locali in materia;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001; adempimento che questo Comitato stesso ha assolto con delibera 21 dicembre 2001, n. 121;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, ha autorizzato limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed ha previsto che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengano individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, e, in particolare, l'art. 80, comma 21, che ha previsto, nell'ambito del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443/2001, la predisposizione – da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca – di un «Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici», con particolare riguardo a quelli insistenti nelle zone soggette a rischio sismico, e che ha disposto la sottoposizione di detto piano a questo Comitato che, sentita la Conferenza Unificata, è chiamato a ripartire le risorse, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 3 della legge n. 23/1996;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare l'art. 3, comma 91, che ha destinato al «Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici» un importo non inferiore al 10% delle risorse di cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 166/2002, che risultavano disponibili al 1° gennaio 2004;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, intitolato «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successe modifiche e integrazioni, e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV concernente «lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»;

l'art. 256 che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e successive modifiche e integrazioni, concernente la «attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha modificato l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, operando — tra l'altro — la scissione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Ministero delle infrastrutture e Ministero dei trasporti;
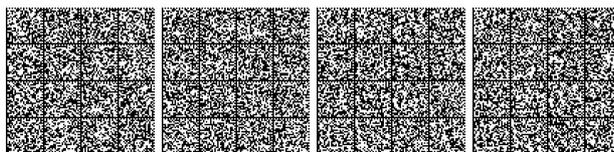
Vista la delibera 20 dicembre 2004, n. 102 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186/2005), con la quale questo Comitato, ha approvato un primo programma stralcio di importo pari a euro 193.883.695 e la cui attuazione ha formato oggetto di un'intesa istituzionale raggiunta dalla Conferenza unificata nella seduta del 13 ottobre 2005;

Vista la delibera 2 dicembre 2005, n. 157 (*Gazzetta Ufficiale* n. 117/2006), con la quale, anche in relazione ai contenuti della menzionata Intesa, sono state apportate alcune modifiche alla delibera sopra citata e con la quale in particolare, per quanto concerne i profili regolatori, è stato previsto che le «economie» realizzate nelle varie fasi procedimentali restino vincolate alla realizzazione dell'intervento sino al completamento dello stesso e sono state fornite indicazioni sugli adempimenti a carico degli istituti prescelti per il finanziamento dai vari Enti beneficiari;

Vista la delibera 17 novembre 2006, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 104/2007), con la quale questo Comitato ha approvato il 2° Programma stralcio per un costo complessivo di euro 295.199.000 e ha definanziato alcuni interventi inclusi nel primo programma stralcio, per complessivi euro 14.932.419, prevedendo l'utilizzo delle relative disponibilità per la realizzazione di 32 interventi localizzati nelle medesime regioni nelle quali le disponibilità si sono realizzate;

Considerato che, in attuazione delle indicazioni di cui alle richiamate delibere, i Ministeri interessati hanno riferito sullo stato di attuazione del 1° Programma stralcio, rispettivamente al 31 dicembre 2006 ed al 30 luglio 2007, con relazioni di cui questo Comitato ha preso atto nella seduta del 28 settembre 2007;

Considerato che con la nota 19 dicembre 2007, prot. n. 29675, il Ministero delle infrastrutture ha sottolineato come nel corso di detta attività sia emersa la necessità di modificare alcune previsioni programmatiche ed ha trasmesso la proposta di «programma stralcio di rimodulazione» del Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, conseguentemente predisposta e sulla quale il Ministero della pubblica istruzione ha formalizzato il proprio assenso con nota 12 febbraio 2008, n. AOODGPER 2378;

Considerato che, nella seduta del 14 febbraio 2008 e ai sensi dell'art. 80, comma 21, della legge n. 289/2002, la Conferenza unificata ha raggiunto l'intesa sul citato «programma stralcio di rimodulazione», come integrato con le modifiche richieste dalla regione Campania;

Considerato che il programma prevede, in accoglimento di proposte avanzate dalle regioni interessate, il definanziamento integrale di 54 interventi in 10 regioni e il parziale definanziamento di altri 17 interventi, relativi ad alcune di dette regioni, per un totale di di 13.947.063,47 euro — cui correla un limite di impegno complessivo di 1.250.210,31 euro — e riprogramma, sulla base di criteri indicati dal Ministero delle infrastrutture, quasi integralmente dette risorse (13.938.483,47 euro) per altri 39 interventi siti nelle medesime regioni ed aventi un «costo nominale» di norma coincidente con l'importo definanziato;

Considerato che, come specificato nell'odierna seduta, le quote dei limiti di impegno liberatesi sviluppano, al tasso attualmente praticato dalla Cassa depositi e prestiti, un volume di investimenti leggermente inferiore a quello considerato nel programma all'esame;

Ritenuto di dettare clausole atte a garantire la copertura integrale degli interventi previsti qualora — in sede di accensione dei relativi mutui — pervenga un differenziale tra l'importo considerato nel programma e quello effettivamente realizzato;

Su proposta del Ministero delle infrastrutture, sulla quale è stata acquisita, come esposto, la prevista intesa del Ministero della pubblica istruzione;

Delibera:

1. Definanziamenti.

1.1. Sono integralmente definanziati gli interventi di cui all'allegato 1 alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

1.2. Sono parzialmente definanziati, per l'importo indicato accanto a ciascuna voce, gli interventi di cui all'allegato 2: la quota di limite di impegno da considerare conseguentemente disponibile è stata calcolata operando, sulla quota originaria, una riduzione proporzionale alla riduzione del costo dell'intervento.

1.3. Si riporta qui di seguito il prospetto complessivo dei finanziamenti come sopra disposti e delle quote dei limiti di impegno conseguentemente liberatesi:
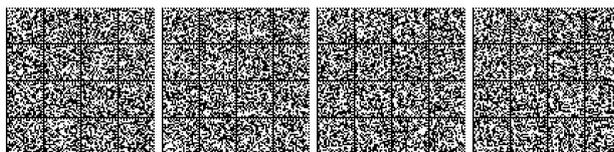
(euro)

Regioni	Definanziamenti integrali			Definanziamenti parziali		
	n. interventi	costo nominale	limite di impiego	n. interveni	costo nominale	Limite di impiego
Abruzzo	11	1.920.000,00	171.481,59	2	68.580.000	6.125,11
Campania	10	4.205.991,96	376.160,97			
Emilia-R.	6	800.271,54	72.010,97			
Lombardia	5	648.965,13	58.143,33			
Marche	4	1.006.205,06	90.538,80			
Molise	1	300.000,00	26.794,00			
Sicilia	7	2.558.435,47	229.551,20	5	81.032,97	7.237,33
Toscana	2	276.397,93	24.817,12	1	100.000,00	8.931,34
Umbria	1	293.996,55	26.476,31	2	332.994,26	29.988,32
Veneto	7	1.209.759,94	108.946,80	7	144.432,66	13.007,12
Totale	**54**	**13.220.023,58**	**1.184.921,09**		**727.039,89**	**65.289,22**

2. Riprogrammazioni.

2.1. Le quote di limite di impegno recuperate a seguito dei definanziamenti di cui al precedente punto sono riprogrammate come al prospetto riportato nell'allegato 3, che del pari forma parte integrante della presente delibera ed i cui contenuti vengono come appresso sintetizzati:

Regione	Riprogrammazionme			Residui	
	n.	Costo nominale	limite di impegno	Costo nominale	limite di impegno
Abruzzo	12	1.980.000,00	176.840,40	8.580,00	766,30
Campania	1	4.205.991,96	376.160,97		
Emilia Romagna	5	800.271,54	72.010,97		
Lombardia	2	648.965,13	58.143,33		
Marche	4	1.006.205,06	90.538,80		
Molise	1	300.000,00	26.794,00		
Sicilia	6	2.639.468,44	236.788,52		
Toscana	2	376.397,93	33.748,46		
Umbria	2	626.990,81	56.464,63		
Veneto	4	1.354.192,60	121.953,92		
Totale	**39**	**13.938.483,47**	**1.249.444,01**	**8.580,00**	**766,30**

2.2. II soggetto abilitato ad accendere i mutui o ad effettuare le altre operazioni finanziarie, ai sensi del menzionato art. 13 della legge n. 166/2002, è il soggetto titolare dell'intervento, cioè l'Ente (Provincia o Comune) competente alla realizzazione dell'intervento ammesso a finanziamento.
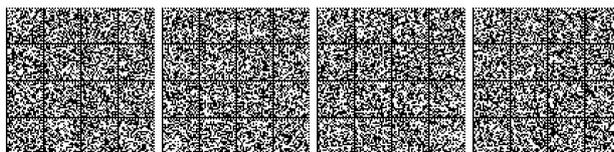
Ai fini indicati si riporta nel citato allegato 3 anche la quota massima di limite di impegno attribuita per ciascun intervento, da intendere, come esposto, quale misura massima del finanziamento dell'intervento considerato a carico delle risorse recate dall'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2003.

2.3. Fermo restando che il limite massimo di costo da considerare in questa sede non può superare l'importo indicato nel menzionato allegato 3, si applicano le seguenti disposizioni per l'ipotesi di incapienza del contributo:

qualora il costo dell'intervento, come quantificato nel progetto preliminare, superi il volume di investimenti attivato con la quota di limite d'impegno attribuita all'intervento stesso, l'Ente beneficiario provvederà ad identificare un lotto funzionale finanziabile con le disponibilità ovvero a reperire altra fonte per la necessaria integrazione della copertura finanziaria;

in caso contrario l'intervento si intende automaticamente definanziato e la Regione interessata provvederà a finanziare, con il complesso delle disponibilità recuperate a seguito dei definanziamenti, gli interventi prioritari nell'ambito di quelli così stralciati, dando immediata comunicazione degli esiti della selezione al Ministero delle infrastrutture ed al Ministero della pubblica istruzione.

2.4. Per l'utilizzo delle economie e per gli altri aspetti procedurali connessi all'erogazione delle risorse e all'eventuale mancato rispetto del termine massimo stabilito per la consegna dei lavori si applicano le direttive di cui alla menzionata delibera n. 102/2004, come modificata dalla delibera n. 157/2005.

2.5. II Ministero delle infrastrutture provvederà in appositi prospetti, da trasmettere alla Segreteria di questo Comitato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, a specificare — anche per i definanziamenti parziali, al pari di quanto effettuato per i definanziamenti integrali — l'annualità su cui è stata imputata la quota di limite d'impegno che ora viene parzialmente revocata nonché l'annualità su cui vengono imputate le quote attribuite in sede di riprogrammazione, come al citato allegato 3. Lo stesso Ministero provvederà, altresì, a dare comunicazione a ciascun Ente beneficiario dell'anno di riferimento per le assegnazioni a suo favore.

3. Rettifiche.

Sono approvate le rettifiche dell'allegato 4 della delibera n. 143/2006 specificate nel prospetto allegato sub 4 e che forma anch'esso parte integrante della presente delibera.

Roma, 21 febbraio 2008

Il presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2008

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 243

AVVERTENZA:

In questa Gazzetta Ufficiale, nella rubrica «Estratti sunti e comunicati», è pubblicato un comunicato relativo alla presente delibera.

ALLEGATO 1
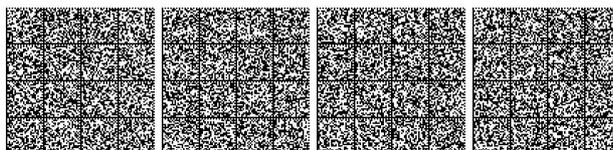
DEFINANZIAMENTI INTEGRALI

Progr. Reg.	Prov.	Ente benefic.	Descrizione intervento	Costo	Limite di impegno e anno di imputazione			
					2003	2004	2005	2006
Regione Abruzzo								
68	AQ	Amm.ne Prov. AQ	Ist. Magistrale Vico di Sulmona	200.000,00	17.862,67			
60	AQ	Comune di Roccaraso	Ed. scol. Materna, Elem., Media via Roccaraso	300.000,00	26.794,00			
61	AQ	Comune di S. Benedetto dei Marsi	Ed. scol. Media	60.000,00	5.358,80			
63	AQ	Comune di S. Vincenzo Valle Roveto	Sc. Elem. Roccavivi	75.000,00	6.698,50			
67	AQ	Comune di Scurcola Marsicana	Sc.Mat. Cappelle dei Marsi	100.000,00	8.931,33			
10	CH	Comune di Bucchianico	Ed. scol. Materna CC da S. Maria Casoria	55.000,00	4.912,23			
15	CH	Comune di Casoli	Primo lotto Polo Scol. SEL	500.000,00	44.656,66			
29	CH	Comune di Fossacesia	Polo scolastico	130.000,00	11.610,73			
37	CH	Comune di Lanciano	Scuola Elem. Ottobrini	75.000,00	6.698,50			
25	TE	Comune di Civitella del Tronto	Scuola El. Capoluogo	225.000,00	20.095,50			
32	TE	Amm.ne Prov. Teramo	Istituto Alberghiero di Giulianova	200.000,00	17.862,67			
11			Totale	**1.920.000,00**	**171.481,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Regione Campania								
54	CE	Comune di S. Polito Sannitico	Sc. Elem. "G. Piazza" - via Ascensione	685.991,96				61.778,06
7	AV	Comune di Monteverde	Scuola Materna "A. Freda"	470.000,00			41.977,26	
16	BN	Provincia di Benevento	Liceo Classico "Giannone" - via Risorgimento	420.000,00			37.511,60	
45	CE	Comune di Pratella	Scuola Materna ed Elementare "Palombiscio"	200.000,00			17.862,67	
54	NA	Comune di Napoli	Scuola Elementare 13° Circolo - via Lojola	400.000,00			35.725,33	
55	NA	Comune di Napoli	Scuola Materna M. Cristina di Savoia	300.000,00			26.794,00	
56	NA	Comune di Ottaviano	Scuola Media "D'Annunzio" - via Croce rossa	530.000,00			47.336,06	
63	SA	Provincia di Salerno	Liceo scientifico "da Procida" - via de Falco	500.000,00			44.656,66	
64	SA	Provincia di Salerno	ITC "Genovesi" - Salerno	500.000,00			44.656,66	
66	SA	Comune di castelcivita	Scuola Elementare Serra	200.000,00			17.862,67	
10			Totale	**4.205.991,96**			**314.382,91**	**61.778,06**
Regione Emilia Romagna								
43	MO	Comune di Mirandola	Sc. Elem. Sacro Cuore	79.000,00			7.055,75	
12	RE	Comune di Quattro Castella	Sc. Elem. G. Pascoli	142.098,33				12.796,88
13	RE	Comune di Quattro Castella	Sc. Elem. "Livio Tempesta"	146.998,28				13.238,16
16	RE	Comune di Casalgrande	Ex Sc. Elem. Villalunga (Sc. Materna)	161.698,10				14.561,97
23	MO	Comune di Mirandola	Sc. Elem Mortizzuolo	113.678,67				10.237,51
30	BO	Comune di Imola	Asilo Nido "P.za Romagna"	156.798,16				14.120,70
6			Totale	**800.271,54**	**0,00**	**0,00**	**7.055,75**	**64.955,22**

Progr. Reg.	Prov.	Ente benefic.	Descrizione intervento	Costo	Anno di imputazione			
					2003	2004	2005	2006
Regione Lombardia								
3	BG	Comune di Calcio	Sc. Second. I grado via Schieppati	51.939,39				4.677,48
5	BG	Comune di Calcio	Sc. Primaria via 1° maggio	63.699,25				5.736,54
6	CR	Comune di Romanengo	Sc. Infanzia via Aldo Moro	129.358,49				11.649,58
7	CR	Comune di Romanengo	Sc. Infanzia via Aldo Moro	18.000,00				1.607,64
8	PV	Comune di Varzi	Sc. Media I grado via Circonvallazione	385.968,00			34.472,09	
5			Totale	**648.965,13**	**0,00**	**0,00**	**34.472,09**	**23.671,24**
Regione Marche								
10	AP	Comune di Fermo (importo riprogrammato nel II stralcio Sc. Mat. S. Giuliano)	Sc. Mat. S. Marco Paludi	103.000,00			9.199,27	
7	MC	Comune di Corridonia	Sc. Mat. ed Elem. loc. Colbuccano	152.495,11				13.733,18
30	AN	Comune di Serra dè Conti	Sc. Mat. "Il Girotondo" - via Capannini	479.935,20				43.221,31
32	AN	Comune di Barbara	Sc. Mat. "Arcobaleno" - via Berti 2	270.774,75				24.385,04
4			Totale	**1.006.205,06**	**0,00**	**0,00**	**9.199,27**	**81.339,53**
Regione Molise								
7	CB	Comune di Guardaregia	Sc. Elem. e Media	300.000,00			26.794,00	
1			Totale	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.794,00**	**0,00**
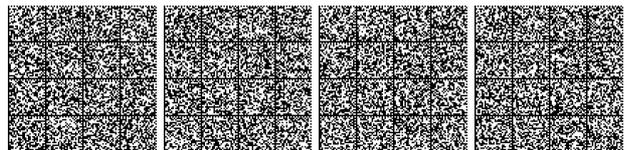
Progr. Reg.	Prov.	Ente benefic.	Descrizione intervento	Costo	Anno di imputazione			
					2003	2004	2005	2006
Regione Sicilia								
55	CT	Comune di Raddusa	Sc. Media Statale "G: Verga" - v.le Sollima	447.252,00			39.945,57	
63	SR	Prov. Reg. di Siracusa I.P.S.A.		700.000,00			62.519,33	
22	PA	Comune di Trappeto	Ist. Comprens. Rettore Evola via Milano	342.995,98				30.889,03
32	AG	Comune di Agrigento	Sc. Mat. Elem. Montaperto	88.198,97				7.942,89
41	ME	Comune di Castroreale	Sc. Elem. Bafia	342.995,98				30.889,03
57	TP	Comune di Alcamo	Plesso Ciullo	587.993,11				52.952,63
118	TP	Comune di Alcamo	Sc. Media Mirabella e Sc. Elem. S. Domenico	48.999,43				4.412,72
7			Totale	**2.558.435,47**	**0,00**	**0,00**	**102.464,90**	**127.086,30**
Regione Toscana								
23	MS	Comune di Filattiera	Scuola Materna	100.000,00			8.931,33	
52	MS	Comune di Filattiera	Scuola Materna loc. Scorcetoli	176.397,93				15.885,79
2			Totale	**276.397,93**	**0,00**	**0,00**	**8.931,33**	**15.885,79**
Regione Umbria								
4	PG	Comune di Gubbio	Sc. Materna via Armanni	293.996,55				26.476,31
1			Totale	**293.996,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.476,31**

Progr. Reg.	Prov.	Ente benefic.	Descrizione intervento	Costo	Anno di imputazione			
					2003	2004	2005	2006
Regione Veneto								
2	BL	Amm.ne Prov. Belluno	Costruzione nuovo edificio per polo scolast. Nel quale trasferire le tre scuole superiori ospitate presso l'Ist. Tecn. Industr. Follador di Agordo	548.111,39				49.361,02
4	VI	Comune di Fara Vicentino - Piazza Arnaldi, 1	El + Medie Ist. Compr. Stat. D. PITTARINI - via Marconi 24	36.520,63				3.288,92
15	TV	Comune di Castelluccio v.le Giovanni XXIII	Sc. Materna Mons. Muriago	49.352,20				4.444,49
17	VR	Comune di S. Bonifacio - P.za Costituzione	Sc. Elem. + Media Don Mario Viale e Bonturi-Piubello	72.576,77				6.536,01
24	VR	Comune di S. Bonifacio - P.za Costituzione	Sc. Elem. G. Sandri	145.153,54				13.072,03
25	VI	Comune di Mussolente via Vittoria 28	Scuola Elementare Monte Grappa	164.507,35				14.814,96
27	VR	Comune di S. Bonifacio - P.za Costituzione	Sc. Materna G. Fiorio - Elementare I Milani - Media Bonturi-Piubello	193.538,06				17.429,37
7			Totale	**1.209.759,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.946,80**
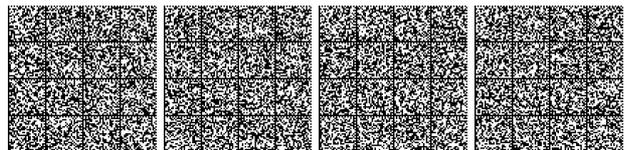
ALLEGATO 2

DEFINANZIAMENTI PARZIALI

Progr. Reg.	Prov.	Ente benefic.	Descrizione intervento	Costo		Limite di impegno		
				originario	rimodulato	originario	rimodulato	economia
Regione Abruzzo								
53	PE	Comune di Pescara	Sc. Elem. e Mat. Villa Fabio in via del Circuito	340.000,00	290.000,00	30.366,53	25.900,86	4.465,67
59	AQ	Comune di Rocca di Botte	Scuola Elem. Capoluogo	40.000,00	21.420,00	3.572,53	1.913,09	1.659,44
2			Totale	**380.000,00**	**311.420,00**	**33.939,06**	**27.813,95**	**6.125,11**
Regione Sicilia								
3	CT	Comune di Biancavilla	Sc. Media "L. Sturzo"	154.937,00	154.931,68	13.837,94	13.837,46	0,48
8	CT	Comune di S. Alfio	Sc. Elem. e Mat. "M. Ausiliatrice"	490.000,00	481.594,85	43.763,53	43.012,84	750,69
9	CT	Comune di Zafferana Etnea	Sc. Elem. Fleri (78)	509.895,00	509.510,00	45.540,42	45.506,03	34,39
21	TP	Comune di S. Vito Lo Capo	Sc. Media "E. Fermi"	631.789,00	559.551,82	56.427,18	49.975,44	6.451,74
30	PA	Comune di Sclafani Bagni	Sc. Mat. Elem. Media "C.so Umberto I"	318.911,00	318.910,68	28.483,00	28.482,97	0,03
5			Totale	**2.105.532,00**	**2.024.499,03**	**188.052,07**	**180.814,74**	**7.237,33**
Regione Toscana								
13	LU	Comune di Minucciano	Scuola media e materna	200.000,00	100.000,00	17.862,67	8.931,34	8.931,34
1				**200.000,00**	**100.000,00**	**17.862,67**	**8.931,34**	**8.931,34**
Regione Umbria								
7	PG	Comune di Perugia	Sc. Elem. Via del Pino loc. ponte Pattoli	352.795,87	20.000,00	31.771,58	1.801,13	29.970,45
14	TR	Comune di Stroncone	Sc. Materna S. Lucia - loc. S. Lorenzo	137.198,39	137.000,00	12.355,61	12.337,74	17,87
2			Totale	**489.994,26**	**157.000,00**	**44.127,19**	**14.138,87**	**29.988,32**

Progr. Reg.	Prov.	Ente benefic.	Descrizione intervento	Costo		Limite di impegno		
				originario	rimodulato	originario	rimodulato	economia
Regione Veneto								
1	VI	Comune di Romano d'Ezzelino via G. Giardino 1	Sc. Elem. G. Carducci - via Giovanni XXIII - Fraz. Fellette	306.564,28	286.415,06	27.608,12	25.793,55	1.814,57
10	PD	Comune di Carmignano di Brenta P.za G. Marconi 1	Scuola Elem. Edmondo De Amicis - via G. Marconi	188.699,60	162.040,26	16.993,63	14.592,78	2.400,85
12	VR	Comune di Lazise - P.za V. Emanuele II, 20	Elem + Media Istit. Comprensivo Falcone Borsellino loc. La Pezza	338.691,60	312.043,28	30.501,39	28.101,53	2.399,86
18	PD	Comune di Fontaniva - Pza Umberto I n. 1	Elem. Cesare Battisti via Umberto I n. 13	79.350,60	78.262,68	7.146,04	7.048,07	97,97
19	PD	Comune di Fontaniva - Pza Umberto I n. 1	Sc. Media Leon Battista Alberti - Pza Umberto I, n. 5	90.962,89	81.966,92	8.191,80	7.381,65	810,15
23	VR	Comune di Verona - P.za Madonna di Campagna 1/a Quinzano	Sc. Materna Angeli Custodi via Cava Bradisa Fraz. Quinzano	135.583,01	101.647,15	12.210,14	9.153,99	3.056,15
28	PD	Comune di Carmignano di Sc. Media Ugo Foscolo via Brenta P.za G. Marconi 1 - U. Foscolo 1	Sc. Media Ugo Foscolo via U Foscolo, 1	225.858,91	198.902,88	20.340,07	17.912,50	2.427,57
7			Totale	**1.365.710,89**	**1.221.278,23**	**122.991,19**	**109.984,07**	**13.007,12**

ALLEGATO 3

RIPROGRAMMAZIONI

Prog.	Prov.	Ente benefic.	Descrizione intervento	Costo nominale	Limite impegno annuo assegnato
Regione Abruzzo					
1	AQ	Comune di Scurcola Marsicana	Ed. Scol. Elem. Fraz. Cappelle Immobile sito in v. Gaglioffi sede "Liceo Socio-Psico Pedagocico D. Cotugno	100.000,00	8.931,33
2	AQ	Amm.ne Prov. De L'Aquila	Ed. Scol. Media Capoluogo	200.000,00	17.862,67
3	AQ	Comune S. Vincenso Valle Roveto	Ed. Scol. Mat. Marina - via Lungomare	75.000,00	6.698,50
4	CH	Comune di Fossacesia		130.000,00	11.610,73
5	CH	Comune di Casoli	Ed. Scol. Media di Casoli	560.000,00	50.015,46
6	CH	Comune di Furci	Consolidam. Ed. sede Scuola Elem. e media in via Cesare de Horatis	70.000,00	6.251,93
7	CH	Comune di Civitaluparella	Consolidam. Ed. sede Scuola Elem.	80.000,00	7.145,07
8	TE	Comune di Civitella del Tronto	Ed. Scol. Elem. e Media Fraz. Villa Lempa	225.000,00	20.095,50
9	TE	Amm.ne Prov. di Teramo	Ed. Scol. Ist. Tecnico Comm. Di Nereto	200.000,00	17.862,67
10	TE	Comune di Cellino Attanasio	Consolidam. Ed. per Scuola d'infanzia fraz. Faiete	80.000,00	7.145,07
11	PE	Comune di Cugnoli	Consolidam. Ed. Scol. Elem e Materna via Italia 17	80.000,00	7.145,07
12	PE	Comune di Pisanella	Consolidam. Ed. sede Sc. Elem. Via Villa de Felici	180.000,00	16.076,40
12			Totale	**1.980.000,00**	**176.840,40**
Regione Emilia Romagna					
14	RE	Comune di Casalgrande	Sc. El. S. Antonino 2° lotto	161.698,10	14.550,11
15	RE	Comune di Quattro	Sc. Elem. "G.Pascoli"	186.305,44	16.764,35
16	RE	Castella	Sc. Elem. "Livio Tempesta"	102.791,17	9.249,47
17	MO	Comune di Quattro	Sc. Elem. Sacro Cuore	192.678,67	17.337,84
18	BO	Comune di Mirandola	Sc. Elem. "Chiusura" 2° lotto	156.798,16	14.109,20
5			Totale	**800.271,54**	**72.010,97**
Regione Lombardia					
19	PV	Comune di Varzi	Ex Sc. Materna P.le Marconi	385.968,00	34.580,39
20	CR	Comune di Soncino	Sc. Primaria via Marconi	262.997,13	23.562,94
2			Totale	**648.965,13**	**58.143,33**
Regione Marche					
21	AP	Comune di Fermo (fondi provenienti da definanziamento I progr. Stralcio)	Sc. Mat. S. Giuliano	103.000,00	9.267,99
22	MC	Comune di Corridonia	IPSIA "Complesso ex Enaoli"	152.495,11	13.721,58
23	AN	Comune di Montecarotto	Sc. Elem. Magagnini	565.704,00	50.902,31
24	AN	Comune di Fabriano	Sc. Media ed Elem. Collodi	185.005,95	16.646,92
4			Totale	**1.006.205,06**	**90.538,80**
Regione Molise					
25	CB	Comune di Guardaregia	Sc. Infanzia via G. Marconi	300.000,00	26.794,00
1			Totale	**300.000,00**	**26.794,00**
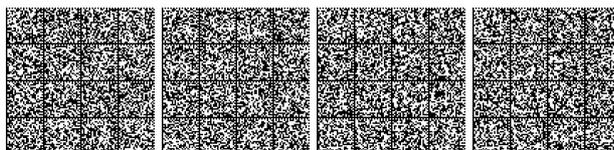
Prog.	Prov.	Ente benefic.	Descrizione intervento	Costo nominale	TOTALE Impegno residuo
Regione Sicilia					
26	PA	Comune di Trappeto	Ist. Comprensivo Rettore Evola via Milano	429.714,11	38.549,95
27	CT	Comune di Raddusa	Ricostruzione in altro sito sc. Media Stat. G. Verga in via Ten. Marino	447.252,00	40.123,28
28	RG	Comune di Chiaramonte Gulfi	Sc. Mat. Via Fontana - Corpo B	351.318,86	31.517,06
29	ME	Comune di Castroreale	Sc. Elem. Cento abitato via G. Siracusa	250.000,00	22.427,67
30	TP	Comune di Alcamo	Sc. Elem L. Pirandello	620.000,00	55.620,63
31	PA	Comune di Trappeto	Ist. Comprensivo Rettore Evola via Milano	541.183,47	48.549,94
6			Totale	**2.639.468,44**	**236.788,53**
Regione Toscana					
32	MS	Comune Filattiera	Sc. Elem. Plesso sc. Filattiera-Capoluogo	276.397,93	24.782,29
33	LU	Comune di Minicciano	Sc. Elem. Loc. Pieve San Lorenzo	100.000,00	8.966,17
2			Totale	**376.397,93**	**33.748,46**
Regione Umbria					
34	PG	Comune di Gubbio	Scuola di Mocaiana	293.996,55	26.476,32
35	PG	Comune di Perugia	Sc. Media "Carducci-Purgotti" di S. Martino in Colle	332.994,26	29.988,31
2			Totale	**626.990,81**	**56.464,63**
Regione Veneto					
33	TV	Comune di Pieve di Soligo	Sc. Elem. E Media "TONIOLO" - via Battistella 3	267.058,39	24.050,36
34	TV	Comune di Valdobbiadene	Sc. Media "EREM REATTO" - via M. Kolbe	281.053,00	25.310,67
36	VI	Comune di Corredo Vicentino - P.za Aldo Moro, 33	Sc. Media A. Crosara - via Mazzalovo	329.027,06	29.631,04
37	VI	Comune di Rosà P.za Serenissima	Sc. Elem. Silvio Pellico - via Domiziana, 16	477.054,15	42.961,85
4			Totale	**1.354.192,60**	**121.953,92**
Regione Campania					
1	AV	Comune di Carife	Scuola Materna ed Elementare - via S. Anna	750.000,00	66.985,00
2	BN	Comune di Apollosa	Scuola Materna ed Elementare Capoluogo	850.000,00	75.916,33
3	CE	Comune di Roccaromana	Scuola Elementare e Media - Largo Ponte	700.000,00	62.519,33
4	NA	Comune di Napoli	Istituto Comprensivo 82° Circ. Did. "S. D'Acquisto"	350.000,00	31.259,66
5	NA	Comune di Napoli	53° Circ. Did. "Raffaele Viviani" - Piazza Neghelli	350.000,00	31.259,66
6	SA	Comune di Stio	Edificio scolastico "R. Lettieri"	520.000,00	46.442,93
13	CE	Comune di S. Polito Sannitico	Sc. Media "N. Pietrosimoine" in via Pozzo	685.991,96	61.778,06
1			Totale	**4.205.991,96**	**376.160,97**

ALLEGATO 4

RETTIFICHE DELIBERA CIPE N. 143/06

Rif. delibera 143/06	Prog. Reg.le	Prov.	Ente Benefic	Descrizione intervento	Costo		Anno di imputazione			
					originario	rimodulato	2003	2004	2005	2006
all.3-17	122	PA	Comune di Palermo	Direzione didattica Crispi - via Barisano da Trani	800.000,00	800.000,00			71.450,66	
all.3-18	123	EN	Comune di Enna	Sc. Media Pascoli	553.642,00	553.642,00			49.447,61	
all.3-19	124	RG	Comune di Ragusa	Ed. Sc. di via Pisanumida	220.000,00	220.000,00			19.648,93	
all.1- 467	18	AR	Comune di Stia	Sc. Primaria consortile (Ed. ex IPSIA) (loc. Pratovecchio)	1.150.000,00	1.126.986,79				101.192,53
all.1- 483	34	LU	Villa Collemaldina	Scuola Materna (loc. Capoluogo)	50.000,00	48.999,43				4.412,72
all.1- 484	35	LU	Villa Collemaldina	Scuola Elem. (loc. Capoluogo)	80.000,00	78.399,08				7.060,35
all.1- 542	13	TV	Comune di Oderzo	Sc. Elem. Dall'Ongaro - via Luzzatti, 1	592.470,36	580.614,17				52.288,11
all.1- 550	21	VR	Amm. Prov. Di Verona	Ist. Prof. di Stato per i servizi Alberghieri Berti - via Aeroporto Berardi, 51 - Verona	120.885,92	118.466,81				10.668,71
all.1-23*	31*	TV	Comune di Volpago del Montello	Sc. Media - Elem. S. Pertini - via M. Preti, 3	242.953,72	242.953,72				21.642,74

09A00100
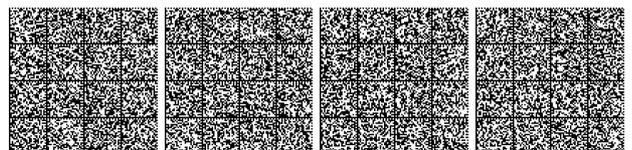
DELIBERAZIONE 27 marzo 2008.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge 4 dicembre 2001) - Prolungamento della Linea metropolitana M1 a Monza Bettola, tratta Sesto FS-Monza Bettola (CUP B61E04000040003) - Progetto definitivo. (Deliberazione n. 25/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede che gli interventi medesimi siano compresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato — da ultimo — dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative adottate da questo Comitato;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:

l'art. 4, comma 134 e seguenti, ai sensi del quale la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

l'art. 4, comma 176, che autorizza ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle infrastrutture strategiche;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, intitolato «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modifiche ed integrazioni e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «attuazione della legge n. 443/2001, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, cha ha modificato l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, operando — tra l'altro — la scissione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Ministero delle infrastrutture e Ministero dei trasporti;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito nella legge 29 novembre 2007, n. 222, he, all'art. 7, comma 3, autorizza la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2007, da utilizzare ai sensi degli articoli 163 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163/2006, quale cofinanziamento delle politiche a favore del trasporto pubblico;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002, supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che nell'allegato 1 include, nell'ambito dei «Sistemi urbani», l'intervento «Monza metropolitana»;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 23012004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 56 (*Gazzetta Ufficiale* n. 91/2005), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare dell'intervento «Prolungamento della linea metropolitana M1 a Monza Bettola: tratta Sesto FS - Monza Bettola» con un costo di 174,94 milioni di euro ed ha assegnato una quota di 4.942.000 euro a valere sul limite di impegno quindicennale previsto dall'art. 13 della legge n. 166/2002, come sopra rifinanziato con decorrenza 2006;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006, supplemento ordinario), con la quale questo Comitato ha operato la rivisitazione del 1° Programma delle infrastrutture strategiche, confermando, tra i sistemi urbani, «Monza metropolitana» con un costo aggiornato 1.040,099 milioni di euro;
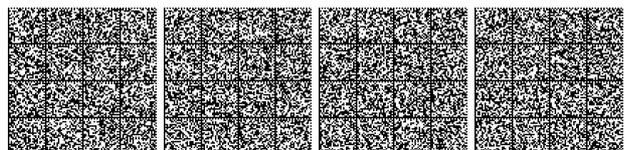
Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 200812412; che include l'intervento «Monza metropolitana», nella tabella B4, tra gli interventi. i potenziale attivazione nel quadriennio di riferimento;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 12 marzo 2008, n. 106, con la quale il Ministero delle infrastrutture ha inviato la relazione istruttoria relativa all'opera in esame;

Viste la nota 18 marzo 2008, n. 116, con cui è stata trasmessa la scheda ex delibera n. 63/2003, e la nota 26 marzo 2008, n. 132, con la quale è stata inviata la stesura aggiornata della suddetta relazione, corredata da documentazione integrativa;

Considerato che l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006 attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture (già Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Considerato che, a corredo del progetto preliminare, era stato inviato il piano economico-finanziario sintetico, le cui assunzioni di base erano state ritenute condivisibili dalla Cassa depositi e prestiti, non evidenzia un «potenziale ritorno economico» derivante dalla gestione tale da render possibile forme di partenariato pubblico-privato;

Considerato che questo Comitato, nella seduta del 9 novembre 2007, ha preso atto dell'assegnazione di 150 milioni di euro disposta con il decreto-legge n. 159/2007, allora non ancora convertito in legge, a favore del sistema metropolitano di Milano, e, che, con successiva nota 13 novembre 2007, il Ministero delle infrastrutture ha dato un'informativa in ordine alla finalizzazione di quota delle suddette risorse pari 103 milioni di euro, di cui 72,6 milioni di euro destinati al prolungamento della linea M1 da Sesto San Giovanni a Monza Bettola;

Considerato che questo Comitato, nella seduta del 23 novembre 2007, ha preso atto delle ulteriori finalizzazioni per 47 milioni di euro, fino alla concorrenza dello stanziamento di 150 milioni di euro che l'art. 7, comma 3, del suddetto decreto-legge, ha destinato al sistema metropolitano di Milano;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto:

Delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e, in particolare:

sotto l'aspetto tecnico procedurale:

che l'opera rientra in un disegno generale inteso alla realizzazione di nuove infrastrutture su ferro idonee ad assicurare uno sviluppo territoriale ambientalmente sostenibile dell'area nord di Milano, caratterizzata da un elevatissimo livello di urbanizzazione, e mira, in particolare, a contribuire a fronteggiare la nuova domanda di mobilità generata e attratta dall'area stessa, limitando il ricorso al mezzo individuale;

che l'intervento, caratterizzato dagli stessi standard progettuali della tratta realizzata della linea 1, consiste nel prolungamento di detta linea per una lunghezza di 1.819 metri e comprende la realizzazione delle stazioni di Sesto Restellone e Cinisello-Monza, nonché dell'asta di manovra di quest'ultima, della lunghezza di 395 m, e l'acquisto di nove treni;

che l'opera è inserita nell'accordo integrativo al Protocollo di intesa sottoscritto in data 31 luglio 2007 tra il Ministero delle infrastrutture, la regione Lombardia, la provincia di Milano e il comune di Milano per la realizzazione delle rete metropolitana dell'area milanese, atto integrativo intercorso il 5 novembre 2007;

che il comune di Milano, in qualità di soggetto aggiudicatore, con nota 25 ottobre 2007, prot. n. PG 940941, ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture ed alle Amministrazioni interessate il progetto definitivo dell'intervento in esame, il cui costo è pari 205,94 milioni di euro, inviandolo poi, con nota 13 dicembre 2007, n. 1087866, agli Enti gestori delle interferenze;

che con deliberazione n. VIII/006872 la regione Lombardia nella seduta del 19 marzo 2008 ha espresso ai sensi dell'art. 166 e seguenti, del decreto legislativo 163/2006, parere favorevole sul progetto definitivo della linea metropolitana M1 da Sesto FS a Monza Bettola condizionato al recepimento di proposte e prescrizioni allegate alla stessa deliberazione;

che in data 25 gennaio 2008 è stata espletata dal Ministero delle infrastrutture la Conferenza dei servizi istruttoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 168 del decreto legislativo n. 163/2006 e che, nel corso della seduta e successivamente, sono stati acquisiti i pareri degli Enti interessati e dei soggetti interferiti;

che il Ministero per i beni e le attività culturali con nota 20 marzo 2008, n. DGPAAC/34.19.04/3458, si è espresso favorevolmente con prescrizioni;

che il Ministero dei trasporti - Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianto fisso con nota 26 marzo 2008, prot. n. 27440, ha trasmesso il parere favorevole, con prescrizioni e osservazioni espresso con il voto n. 394/L.O. nell'adunanza del 26 marzo 2008, dalla Commissione Interministeriale istituita ai sensi della legge n. 1042/1969;

che il programma di risoluzione delle interferenze, come significato nella relazione istruttoria, è riportato negli elaborati del progetto definitivo contrassegnati da X6-0197 a X6-0208;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore è confermato nel comune di Milano;

che la modalità dí affidamento dei lavori è l'appalto integrato;

che i tempi di realizzazione del prolungamento della M1 sono stimati in 56 mesi, inclusivi dei tempi per l'effettuazione delle attività progettuali ed autorizzative residue e per la gara di appalto;

che all'intervento è assegnato il CUP B61E04000030001;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo della tratta «Sesto FS Monza Bettola» è pari a 205.942.000,00 milioni di euro, di cui 89.594.980 per lavori (inclusivi di oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza); 19.443.202 per somme a disposizione; 78.181.818 per acquisto rotabili e 18.722.000 per IVA 10% su le voci relative all'infrastruttura e sui rotabili;

che rispetto al progetto preliminare si è determinato un aumento di circa il 33,2% degli importi tecnici delle opere, passati da complessivi euro 66.228.364,00 a euro a euro 88.224.980,00;

che, come meglio specificato nell'aggiornamento della relazione istruttoria, l'aumento di costo dell'opera trova giustificazione nelle seguenti motivazioni:

consistente aumento della percentuale di galleria da realizzare a «foro cieco» rispetto a quella a «cielo aperto», che costituisce la parte preponderante di aumento del costo tecnico dell'intera opera, pari a circa il 25,4%;

l'aumento del dislivello e del numero delle scale mobili, oltre a un maggior dislivello per gli ascensori per la stazione di Cinisello-Monza e la modifica della tecnologia dell'impianto di biglietteria, fattori che hanno comportato un aumento di circa il 2,9%;

l'adeguamento ai nuovi Elenchi Prezzi e a recenti indagini di mercato, cui sostanzialmente è ascrivibile la rimanente quota di maggior importo (circa il 4,9%);

che la copertura finanziaria del costo dell'opera è così assicurata:

Legge Obiettivo (del CIPE n. 56/04)	54,00 milioni di eruro
Regione Lombardia	19,12 milioni di euro
Provincia di Milano	11,36 milioni di euro
Comune di Milano	24,08 milioni di euro
Comune di Monza	7,92 milioni di euro
Comune di S. G.	7,92 milioni di euro
ATM S.p.A.	8,95 milioni di euro
Totale	133,35 milioni di euro

che il costo residuo, quantificabile in 72,6 milioni di euro, viene posto a carico dei fondi previsti dall'art. 7, c. 3, del decreto legge n. 159/2007 convertito nella legge n. 222/2007, come specificato nel più recente aggiornamento della relazione istruttoria;

Delibera:

1. Approvazione progetto definitivo.

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e s.m.i., è approvato, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo dell'intervento «Prolungamento della linea metropolitana M1 a Monza Bettola - tratta Sesto FS - Monza Bettola».

L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

1.2 L'importo di euro 205.942.000,00 — risultante dal quadro economico dell'opera come sintetizzato nella precedente «presa d'atto» — costituisce il nuovo limite di spesa dell'intervento e sostituisce il precedente indicato nella citata delibera n. 56/2004.

1.3 Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è condizionata l'approvazione del progetto, sono riportate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera. Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture sono riportate nella parte 2ª del citato allegato. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

1.4 La relazione istruttoria, nella parte dei pareri ricevuti, riporta che gli elaborati del progetto definitivo in cui sono indicati gli immobili da espropriare sono i seguenti: da X6-0034 a X6-0037 e che gli elaborati del progetto definitivo in cui è riportato il programma di risoluzione delle interferenze sono i seguenti: da X6-0197 a X60208.

2. Altre disposizioni.

2.1 Il Ministero delle infrastrutture provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti attinenti al progetto definitivo approvato con la presente delibera.

2.2 La verifica di ottemperanza alle prescrizioni riportate nel menzionato allegato n. 1 e da assolvere nella fase di redazione del progetto esecutivo sarà effettuata dal Soggetto Aggiudicatore che procederà, prima dell'inizio dei lavori, a dare comunicazione dell'esito al Ministero delle infrastrutture, che – a sua volta – ne informerà la Segreteria di questo Comitato.

2.3 Lo stesso Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla richiamata delibera n. 63/2003.

2.4 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dell'opera dovrà contenere una clausola
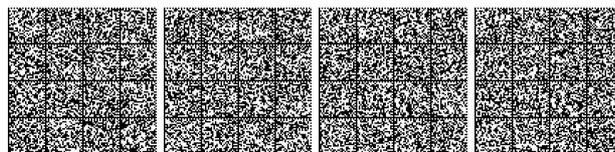
che — fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 — ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo — tra l'altro — l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione degli stessi: i contenuti di detta clausola sono riportati nell'allegato 2, che forma parte integrante della presente delibera.

2.5 Il CUP assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento in esame.

Roma, 27 marzo 2008

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: MARCUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 228

AVVERTENZA:

In questa Gazzetta Ufficiale nella rubrica «Estratti, sunti e comunicati», è pubblicato un comunicato relativo alla presente delibera.

ALLEGATO *1*

PARTE 1ª - Prescrizioni.

1) Nelle fasi di progettazione esecutiva e dí realizzazione dell'opera, dovrà essere ulteriormente sviluppato il tema dell'impatto dei cantieri sul traffico e sulla sosta, tenuto conto anche delle altre opere impattanti sul traffico che sono in previsione, o in fase di attuazione, nella zona tra Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo e Monza (in particolare, riqualificazione S.s. 36 e nuova linea metropolitana M5).

2) Prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere redatta una relazione dettagliata sull'assetto finale della viabilità provvisoria, evidenziando le varie fasi, la loro durata, la gestione dei transitori, l'effettiva area occupata dai cantieri, i percorsi dei mezzi di cantiere all'esterno degli stessi e il coordinamento con la cantierizzazione per gli altri utenti, al fine di assicurare l'adeguata continuità degli itinerari alternativi. Il documento dovrà essere sviluppato d'intesa con gli Enti — regione, provincia e comuni interessati — che hanno peraltro già attivato un Tavolo di coordinamento per la gestione dei cantieri insistenti nell'area, con lo scopo di individuare ed attuare le misure necessarie per ridurne l'impatto sul sistema complessivo della mobilità.

3) Il progetto definitivo ha evidenziato che il tracciato interferisce con il pozzo 11 in comune di Cinisello Balsamo, che allo stato attuale è inattivo, e con il pozzo 75/12-3, localizzato anch'esso in comune di Cinisello Balsamo all'interno della Struttura del C.A.P.. Tenuto conto che l'acquifero è caratterizzato da escursioni stagionali della superficie piezometrica e che nella fase di cantiere sono possibili fenomeni di percolazione di materiale inquinante, si prescrive che nella fase di cantiere siano messe in atto tutte le precauzioni necessarie a verificare giornalmente i parametri chimico - fisici delle acque emunte dal pozzo 75.

4) Approfondire le problematiche connesse al pozzo n. 11 di Piazzale Levrino a Sesto San Giovanni, definito «attivo ma in disuso», la cui eventuale zona di tutela assoluta interferisce con il tracciato dell'opera.

5) Ai fini degli interventi necessari a mitigare gli effetti sull'ambiente idrico (superficiale e sotterraneo) in corrispondenza dei punti di interferenza con i corsi d'acqua superficiali e le falde idriche, la successiva fase progettuale deve contenere:

un maggiore approfondimento relativo agli interventi diretti a rendere gli scarichi di acque reflue e quelli di prima pioggia, originati dai cantieri, conformi alle disposizioni di legge (decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, Regolamenti regionali del 24 marzo 2006, n. 3, «Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera *a)* della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26» e n. 4 «Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera *a)* della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»*)*;

la descrizione delle misure di messa in sicurezza del pozzo per la captazione idropotabile (anche se non in *uso)* interessato dal cantiere della stazione Cinisello-Monza, secondo le previsioni di cui all'art. 94 del decreto legislavo n. 152/2006.

6) Prima dell'inizio dei lavori di scavo il Soggetto aggiudicatore dovrà predisporre una relazione circostanziata in merito ai risultati della campagna finalizzata alla determinazione della qualità dei terreni da scavare e presentare alla U.O. Bonifiche dell'ARPA un dettagliato piano di escavazione e gestione dei materiali movimentati, ai sensi dell'art. 186 del decreto legislativo n. 152/2006.

7) Dovrà essere richiesta al comune di Sesto San Giovanni una deroga del rispetto dei limiti previsti in relazione alle zone acustiche interessate dalle opere. La deroga prevedrà i vincoli necessari per garantire livelli accettabili di tutela della popolazione per il tempo necessario alla esecuzione delle operazioni rumorose.

8) Con riferimento al tema del rumore nella fase di cantiere, il programma di monitoraggio in corso d'opera dovrà essere dettagliato con l'individuazione delle localizzazioni dei punti di misura del rumore e delle modalità di misura e dovrà essere sottoposto ad ARPA per le valutazioni di adeguatezza. In ogni caso dovranno essere monitorate le lavorazioni maggiormente rumorose rispetto ai recettori, in particolare in funzione della loro specifica sensibilità. Gli esiti dei rilievi fonometrici dovranno fornire indicazioni per l'adozione tempestiva delle opportune misure mitigative di protezione dei recettori e la limitazione del disagio alla popolazione. Delle lavorazioni maggiormente rumorose e della loro durata prevista dovrà essere data informazione alla popolazione interessata.

9) Non appare approfondita la valutazione di cui alla prescrizione C2 della delibera CIPE n. 56/2004, circa i sistemi di abbattimento e monitoraggio delle polveri in corrispondenza a potenziali recettori nelle tratte in cui è prevista la realizzazione a cielo aperto. L'esistenza di tali tratte, specie in ambito urbanizzato, seppur di lunghezza ridotta rispetto alle previsioni del progetto preliminare, si reputa debba comportare l'analisi specifica della situazione e l'individuazione degli interventi di mitigazione più adeguati. Pertanto il Soggetto aggiudicatore dovrà effettuare la valutazione richiesta dalla prescrizione CIPE sopra richiamata in merito ai sistemi di abbattimento delle polveri e al monitoraggio in fase di costruzione, tenendo presente che per quest'ultimo le modalità vanno concordate con ARPA.

10) Dovranno essere effettuati appositi rilievi fonometrici post operam del rumore irradiato dalle aperture e, se necessario, dovranno essere adottate opportune misure di mitigazione.

11) Il piano di monitoraggio *post operam* acustico e delle vibrazioni in fase di esercizio dovrà essere dettagliato con una puntuale individuazione dei recettori presso i quali effettuare i rilievi vibrometrici e dovrà essere inviato ad ARPA per le valutazioni di adeguatezza. Al termine del monitoraggio *post operam* dovrà essere predisposta una relazione sugli esiti del monitoraggio riportante i valori misurati, la valutazione rispetto al disturbo alle persone e la individuazione degli eventuali interventi mitigativi necessari e dei tempi della loro attuazione.

12) Il piano di manutenzione, finalizzato ad evitare che fenomeni di usura e deterioramento incrementino i livelli di vibrazione, non dovrà limitarsi alla individuazione delle tipologie degli interventi di manutenzione ma dovrà anche definire la periodicità di questi interventi e le regole procedurali che ne determinano l'attuazione in relazione al verificarsi di eventi, il tutto con il fine di assicurare che i livelli di vibrazioni restino contenuti entro valori tali da non comportare disturbo per la popolazione.

13) L'efficacia delle soluzioni mitigative che fossero eventualmente adottate *post operam* a seguito del monitoraggio acustico e vibrometrico, dovrà essere verificata con opportuni rilievi vibrometrici.
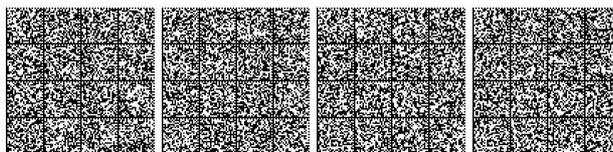
14) Nell'armamento di tipo Milano massivo i masconi dovranno garantire una stabilità geometrica per tutta la durata di vita utile dell'impianto, per consentire il rispetto dei parametri geometrici da parte dei deviatoi del tipo S60 UNI/400/0,074, previsti su tale tipo di armamento.

15) Poiché nei recenti prolungamenti eseguiti sulla rete metropolitana sono stati installati deviatoi dotati di cuscinetti a rullo al fine di ridurre gli attriti della traslazione degli aghi, si richiede di adottare questa soluzione anche nel prolungamento in oggetto, valutando però attentamente le caratteristiche di questi componenti che hanno manifestato grossi problemi nel loro fissaggio al deviatoio. La tipologia di cuscinetti a rullo individuata dovrà comunque essere omologata dalle Ferrovie.

16) Si dovrà curare con particolare attenzione, nella progettazione esecutiva, il sistema di fissaggio della 3ª e 4ª rotaia ai masconi dell'armamento Milano massivo in quanto nelle recenti applicazioni (prolungamento Molino Dorino - Rho Fiera) la soluzione tecnica adottata ha originato forti problemi. Il progetto doveva garantire la stabilità geometrica delle suddette rotaie d'alimentazione, in particolare in corrispondenza dei giunti di dilatazione termica, ove possono manifestarsi importanti disallineamenti con conseguenti danneggiamenti ai pattini di presa dei treni

17) Per quanto concerne le interferenze con gli impianti elettrici esistenti quali S.S.E. Gramsci, la cabina di stazione ed il gruppo elettrogeno di continuità di Sesto F.S., si evidenzia sin d'ora la necessità di inserire, nel progetto esecutivo, tutte le prescrizioni tecniche atte a garantire la funzionalità degli impianti asserviti all'esercizio metropolitano.

18) Il Soggetto aggiudicatore e Autostrade per l'Italia predisporranno un atto di concessione, da sottoporre all'approvazione del concedente ANAS, concernente l'autorizzazione alla realizzazione del manufatto «A4» e congiuntamente il sottoattraversamento dell'autostrada. Il Soggetto aggiudicatore, in fase di progettazione esecutiva, concorderà con Autostrade per l'Italia la metodologia di scavo della galleria e l'eventuale monitoraggio permanente.

19) Il sistema di segnalamento previsto nel progetto è quello attualmente in uso sulla Linea M1, come descritto nella relazione; poiché risulta agli atti il progetto di implementazione di detto sistema che prevede tecnologie innovative con lo sviluppo delle funzioni di automatismo della marcia, è necessario che il progetto in esame venga rielaborato per tener conto di tale nuova impostazione.

20) Si dovrà concordare con la Soprintendenza deputata il progetto esecutivo delle stazioni per quanto riguarda gli aspetti relativi alle sistemazioni esterne ed alle piantumazioni più in generale.

21) Dovranno essere indicati gli interventi di ripristino degli elementi vegetazionali e le eventuali opere di inserimento a verde da realizzarsi mediante la messa a dimora di specie vegetali autoctone (D.G.R. 29 febbraio 2000, n. 6/48740), prevedendo inoltre uno specifico piano di manutenzione delle aree rivegetate.

22) È necessario garantire la fluidificazione dell'itinerario alternativo di progetto proposto da Metropolitana Milanese S.p.A. in direzione di Sesto FS/M1, tra la futura stazione di M1 «Restellone» e Sesto piazzale 1° maggio (staz. FS/MI), in funzione del significativo servizio di T.P.L. di competenza (linea z221 Mariano C. FNM - Carate B. - Monza - Sesto S.G. - Milano Bicocca) che percorre la direttrice Monza - Sesto lungo le vie Borgazzi (Monza), Valtellina (Cinisello B.) e Gramsci (Sesto S.G.), pari a 95 coppie di corse/giorno (12 corse/h nella direzione di max carico). Infatti lungo il viale Casiraghi, nel comune di Sesto S.G., tale servizio verrebbe a sommarsi ai servizi dell'autolinea z222 Monza - Sesto S.G. FS/M1 (via Fruttuoso) (45 coppie di corse/giorno), per un totale di 168 corse/giorno in direzione di Sesto FS.

23) Relativamente alla stazione «Restellone», almeno venti giorni prima dell'inizio effettivo delle lavorazioni, deve essere data apposita comunicazione alla provincia per poter concordare eventuali modifiche tecnico-logistiche atte a minimizzare l'impatto sulla viabilità, anche al fine di emettere apposite ordinanze per la regolamentazione del traffico.

24) Nel comune di Sesto S. Giovanni, per il controllo della falda, sia nella fase di esecuzione dei lavori sia nella successiva gestione della linea, dovranno essere utilizzati i 2 nuovi piezometri di monitoraggio che la Provincia di Milano ha ubicato in adiacenza al nuovo tracciato.

25) Qualora sia accertata un'eventuale interferenza con le acque di falda durante le fasi di esecuzione della galleria, si richiede che sia predisposta una apposita rete di monitoraggio qualitativo delle acque di prima falda, che preveda l'utilizzo di piezometri esistenti, o appositamente realizzati.

26) Dovrà essere predisposto un piano coordinato delle ipotesi infrastrutturale e degli assetti locali della viabilità, con particolare riferimento alle condizioni di accessibilità al nodo di interscambio.

27) Dovranno essere previste, in corso di elaborazione del progetto esecutivo, riunioni tecniche e sopralluoghi con i tecnici di Telecom Italia S.p.A., e Metroweb S.p.A., per la definizione esecutiva dei necessari interventi per l'adeguamento in sicurezza degli impianti.

28) Dovranno essere previste, in corso di elaborazione del progetto esecutivo, riunioni tecniche e sopralluoghi con i tecnici di AEM Gas S.p.A., per la definizione esecutiva dei necessari interventi per l'adeguamento in sicurezza degli impianti. In particolare per le seguenti condotte non rilevate in sede di progetto definitivo: traversante DN 250 ACC BP, esistente su Viale Gramsci tra il civico 463 e il civico 543; traversante DN 250 ACC BP, su viale Gramsci, interferente con le opere da realizzare: all'angolo con via Monte Nero è stata indicata una tubazione DN 200 GS BP mentre si tratta di un DN 350 GS BP; in corrispondenza del Cavalcavia Buonarroti non è stata indicata la tubazione esistente DN 150 ACC BP.

29) Dovranno essere previste, in corso di elaborazione del progetto esecutivo, riunioni tecniche e sopralluoghi con i tecnici di ENEL S.p.A., e SOLE S.p.A., per la definizione esecutiva dei necessari interventi per l'adeguamento in sicurezza degli impianti.

30) Nel progetto in esame è previsto l'esercizio con frequenza di 120", mentre grazie all'utilizzo del nuovo sistema di segnalamento la frequenza verrà portata a 90"; sarà pertanto necessario, in funzione della nuova frequenza, verificare la capacità del capolinea di Sesto, dove avviene lo sbarramento di alcune corse, ed il dimensionamento delle SSE, entrambi dimensionati nel progetto per il cadenzamento di 120".

31) Tutti i corridoi di collegamento delle stazioni della M1 con altri siti dovranno essere attrezzati con adeguati sistemi per la compartimentazione degli stessi in caso di incendio.

32) Alla luce delle indicazioni fornite dai VV.FF in merito ai recenti progetti di metropolitane, si ritiene opportuno acquisire il parere del Comando degli stessi VV.FF. relativamente all'attrezzaggio dei pozzi di intertratta adibiti ad accesso per il proprio personale.

33) Nel rielaborare il progetto in questione per tenere conto del nuovo sistema di segnalamento che si prevede di installare su tutta la linea M1, dovrà essere effettuata la verifica della capacità di entrambi i capolinea alla luce della frequenza prevista di 90".

34) La sorveglianza delle attività di scavo, in particolare in zone non urbanizzate, dovrà essere condotta da ditta specializzata nel settore archeologico sotto la direzione della Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia.

PARTE 2ª - Raccomandazioni.

35) Il Soggetto aggiudicatore dovrà proseguire il Tavolo di confronto, con regione Lombardia ed Enti locali interessati, relativamente alla configurazione del nodo d'interscambio di Bettola. In quella sede saranno condotte: le necessarie ulteriori valutazioni inerenti: la variazione della domanda potenziale riguardante la linea M1 indotta, oltre che dall'interscambio, anche dalle trasformazioni urbanistiche in corso o pianificate per l'area di Bettola; i presumibili flussi di traffico attratti dalla realizzazione dell'opera a regime e i conseguenti impatti generati.

36) Si dovrà ottimizzare l'inserimento della stazione terminale nell'area a standard urbanistico che sarà destinata al parcheggio d'interscambio.

37) Si dovrà porre in atto scrupolosamente tutte le misure indicate nello studio per la mitigazione degli impatti provocati dall'esecuzione dei lavori.

38) Si dovrà provvedere ad una verifica circa la possibilità di adottare una lieve rettifica del posizionamento del manufatto della fermata di capolinea della «Stazione Cinisello - Monza» traslandola il più possibile verso nord, mantenendo sempre lo stesso asse e rimanendo sempre sulla medesima area comunale, al fine di ridurre al minimo la compromissione della stessa. La richiesta di verifica non dovrà avere alcuna ripercussione sull'intero progetto nonché sulle previsioni di interscambio con la futura linea M5.
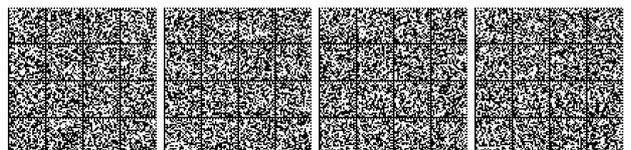
39) Si dovranno concordare con l'ente gestore (CAP) le modalità per il rifacimento o la protezione dei 2 pozzi pubblici attivi, interferiti dal tracciato (cod. SIF 0152090011 di Sesto S. Giovanni e pozzo cluster triplo cod. SIF 0150770022-2329 di Cinisello Balsamo), ambedue interessati nella fascia di rispetto assoluta od in prossimità di questa, nel caso in cui i lavori di perforazione della galleria metropolitana M1 interferiscano con il livello di soggiacenza delle acque di falda, che lungo il tracciato si attesta tra un minimo di -25 m. dal p.c. e circa -30 m dal p.c.

ALLEGATO *2*

CLAUSOLA ANTIMAFIA

Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai decreti interministeriali 14 marzo 2003 e 8 giugno 2004.

L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 118 del decreto legislavo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.

La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei subappalti e dei cottimi, nonché di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).

Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che — oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 — preveda che:

1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione – vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 – l'autorizzazione di cui all'articolo 118 del decreto legislativo n. 163/2006 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi delle norme richiamate, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);

2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;

3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. informazioni supplementari atipiche — di cui all'art. 1-*septies* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni — ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;

4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:

a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto;

b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidataríe, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, «offerta di protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorità giudiziaria.

09A00098

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 16 dicembre 2008.

Consultazione pubblica relativa all'approvazione delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione per il 2009. (Deliberazione n. 91/08/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della commissione per le infrastrutture e le reti del 16 dicembre 2008;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la delibera n. 14/00/CIR, recante «Valutazione delle condizioni economiche dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale contenute nell'offerta di riferimento di Telecom Italia del 12 maggio 2000», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 gennaio 2001, n. 19;

Vista la delibera n. 152/02/CONS, recante «Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 153 del 27 giugno 2002;

Vista la delibera n. 02/03/CIR, recante «Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2002 di Telecom Italia», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 aprile 2003, n. 82, supplemento ordinario n. 56;

Vista la delibera n. 11/03/CIR, recante «Approvazione dell'offerta di riferimento per l'anno 2003 di Telecom Italia», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 agosto 2003, n. 198;

Vista la delibera n. 03/04/CIR. recante «Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2004», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 124 del 28 maggio 2005 - supplemento ordinario n. 101;
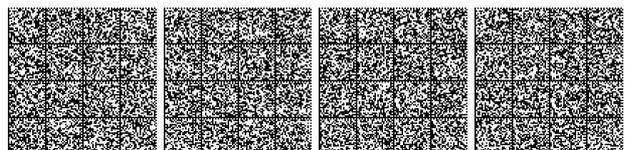
Vista la delibera n. 1/05/CIR, recante «Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2005», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 72 del 29 marzo 2005;

Vista la delibera n. 4/06/CONS, recante «Mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (mercato n. 11 fra quelli identificati dalla raccomandazione della commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006;

Vista la delibera n. 83/06/CIR, recante «Valutazione ed eventuali modificazioni dell'offerta di riferimento 2006 di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione di cui alla delibera n. 4/06/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 48 del 27 febbraio 2007 - Supplemento ordinario n. 49;

Vista la delibera n. 107/07/CIR, recante «Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercati 8, 9 e 10) per il 2007 e ai servizi di accesso disaggregato (mercato 11) per il 2006 ed il 2007», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 195 del 23 agosto 2007;

Vista la delibera n. 274/07/CONS, recante «Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 4/06/CONS: Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 146 del 26 giugno 2007;

Vista la delibera n. 626/07/CONS recante «Avvio del procedimento relativo alla revisione ed eventuale integrazione delle misure regolamentari atte a promuovere condizioni di effettiva concorrenza nei mercati di accesso alla rete fissa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 22 dicembre 2007;

Vista la delibera n. 69/08/CIR, recante «Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di colocazione (mercato 11) per il 2008», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 252 del 27 ottobre 2008 - Supplemento ordinario n. 238;

Considerato che Telecom Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 5, comma 2, della delibera n. 4/06/CONS, ha pubblicato la propria offerta di riferimento relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di collocazione per l'anno 2009 in data 23 ottobre 2008;

Considerato che ai sensi della delibera n. 4/06/CONS e dell'art. 3 comma 3 della delibera n. 69/08/CIR, Telecom Italia ha definito le condizioni economiche della propria offerta di riferimento per i servizi di accesso disaggregato per l'anno 2009 sulla base dell'orientamento ai costi sottostanti la fornitura del servizio;

Considerato che ai sensi dell'art. 3 comma 3 della delibera n. 69/08/CIR, al fine di fornire al mercato le condizioni di certezza e trasparenza per la pianificazione delle attività e degli investimenti nella fornitura di servizi e reti di comunicazione elettronica, le condizioni economiche dell'offerta di riferimento di accesso disaggregato sono approvate entro il mese di dicembre 2008;

Vista la comunicazione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2008, con cui è stato dato avvio al procedimento di «Valutazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2009 (mercato 11) di Telecom Italia S.p.A.»;

Considerato che il procedimento di cui sopra si svolge in due fasi distinte, una relativa all'approvazione delle condizioni economiche e l'altra relativa all'approvazione delle condizioni tecniche dell'offerta di riferimento di accesso disaggregato 2009;

Sentita, in data 25 novembre 2008, la società Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

Sentita, in data 28 novembre 2008, la società Telecom Italia;

Sentita, in data 1° dicembre 2008, la società Vodafone;

Sentite, in data 2 dicembre 2008, le società Fastweb, BT Italia, Tiscali;

Visti i contributi pervenuti all'Autorità, nell'ambito del suddetto procedimento, da parte dei soggetti interessati;

Visti gli atti del procedimento istruttorio;

Ritenuto, al fine di garantire la trasparenza e la più ampia partecipazione al procedimento da parte di tutti i soggetti interessati, di sottoporre a consultazione pubblica lo schema di provvedimento riguardante l'approvazione dell'offerta di riferimento dei servizi di accesso disaggregato di Telecom Italia per l'anno 2009;

Udita la relazione dei commissari Nicola D'Angelo e Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È indetta la consultazione pubblica relativa allo schema di provvedimento riportato nell'allegato B alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Le modalità di consultazione sono riportate nell'allegato A alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.
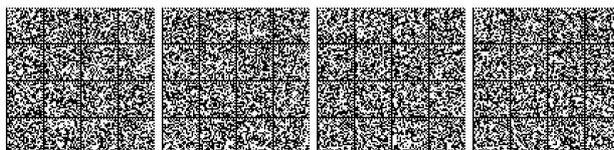
3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate entro il termine tassativo di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'autorità.

4. Copia della presente delibera, comprensiva degli allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli uffici dell'autorità in Napoli, Centro direzionale, isola BIS.

La presente delibera, priva degli allegati, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera, comprensiva degli allegati A e B, è pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 16 dicembre 2008

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: D'ANGELO - SAVARESE

09A00084

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 29 dicembre 2008.

Adozione del regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente la Camera di conciliazione e di arbitrato presso la Consob e le relative procedure. (Deliberazione n. 16763).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e, in particolare, l'art. 32-*ter* inserito con decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 174;

Visto l'art. 27 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, recante «istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell'art. 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262»;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, recante «definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia»;

Visti gli articoli di cui al Titolo VIII, Libro IV, del codice di procedura civile;

Considerate le osservazioni ricevute nella consultazione pubblica effettuata ai fini della predisposizione della presente normativa;

Vista la lettera del 16 dicembre 2008 (prot. n. 1332861), con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il parere previsto dagli articoli 2, comma 5 e 3, comma 2 del richiamato decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;

Delibera:

È adottato il regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente la Camera di conciliazione e di arbitrato presso la Consob e le relative procedure. Il regolamento consta di 35 articoli e di un allegato.

La presente delibera e l'annesso Regolamento sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino della Consob.

Roma, 29 dicembre 2008

Il Presidente: CARDIA

ALLEGATO

TITOLO I

DEFINIZIONI

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) «Camera»: la Camera di conciliazione e arbitrato istituita ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;

b) «investitori»: gli investitori diversi dalle controparti qualificate di cui all'art. 6, comma 2-*quater*, lettera *d)* e dai clienti professionali di cui ai successivi commi 2-*quinquies* e 2-*sexies*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

c) «intermediari»: i soggetti abilitati di cui all'art. 1, comma 1, lettera *r)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e la società Poste Italiane - Divisione Servizi di Banco Posta - autorizzata ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;

d) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;

e) «elenchi»: l'elenco dei conciliatori e l'elenco degli arbitri tenuti dalla Camera ai sensi dei successivi articoli 5 e 6.

TITOLO II

CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO

Art. 2.

Composizione della Camera

1. La Camera è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza e competenza e di riconosciuta indipendenza, nominati dalla Consob. Essi durano in carica sette anni, senza possibilità di essere confermati, e non possono ricoprire incarichi presso altri organismi di conciliazione e di
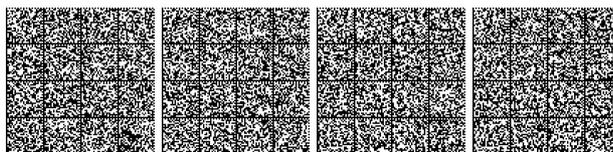
arbitrato, istituiti da enti pubblici e privati e operanti in qualsiasi settore, né esercitare attività di conciliazione o di arbitrato ovvero ogni altra attività che ne possa compromettere l'indipendenza e l'autonomia di giudizio.

2. Due membri della Camera sono designati rispettivamente dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e, congiuntamente, dalle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative. La designazione è comunicata entro sessanta giorni dalla ricezione di un atto di invito da parte della Consob. In assenza di designazione entro il termine indicato, la Consob provvede direttamente alla nomina dei due membri.

3. I componenti della Camera sono individuati tra le seguenti categorie:

a) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori; dottori commercialisti iscritti nella Sezione *A)* dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili da almeno dodici anni;

b) notai con almeno sei anni di anzianità di servizio; magistrati ordinari, in servizio da almeno dodici anni o in quiescenza; magistrati amministrativi e contabili con almeno sei anni di anzianità di servizio o in quiescenza;

c) professori universitari di ruolo in materie giuridiche ed economiche in servizio o in quiescenza; dirigenti dello Stato o di Autorità indipendenti con almeno venti anni di anzianità di servizio laureati in discipline giuridico/economiche, in servizio o in quiescenza.

4. I tre componenti designati dalla Consob, ivi compreso il presidente, sono di norma individuati all'interno di ciascuno dei gruppi di categorie di cui al comma 3.

5. I componenti della Camera sono revocabili solo per giusta causa con provvedimento motivato della Consob.

6. L'originaria inesistenza o la sopravvenuta perdita dei requisiti indicati ai commi 1 e 3 ovvero il grave inadempimento degli obblighi gravanti in capo ai componenti della Camera, importano la decadenza dalla carica. La decadenza è pronunziata dalla Camera entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza della perdita dei requisiti, ovvero dalla conoscenza dei fatti che integrano grave inadempimento dei detti obblighi. In caso di inerzia, la decadenza è pronunziata direttamente dalla Consob.

7. Con delibera della Consob sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai membri.

Art. 3.

Funzionamento della Camera

1. Le deliberazioni della Camera sono adottate collegialmente con la presenza di almeno tre componenti. Salvo che non sia prevista una maggioranza diversa, le deliberazioni della Camera sono adottate a maggioranza dei votanti e, comunque, con non meno di due voti favorevoli. In caso di parità prevale il voto del presidente.

2. La Camera delibera il proprio statuto contenente le norme di organizzazione e di funzionamento.

3. Le deliberazioni di cui al comma 2, approvate con la maggioranza di almeno quattro componenti, sono comunicate alla Consob che, entro trenta giorni dal loro ricevimento, può chiedere chiarimenti e modifiche. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle deliberazioni o dei chiarimenti e delle modifiche richiesti, queste si intendono approvate.

4. La Camera ha sede presso gli uffici delle sedi della Consob e svolge la propria attività avvalendosi di strutture e risorse individuate e fornite dalla Consob.

5. La Camera presenta alla Consob, entro il mese di febbraio, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

6. La Consob può chiedere alla Camera informazioni sulle attività e sui compiti istituzionali svolti e può impartire direttive relative ai controlli sui requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi.

7. La Consob provvede alla copertura delle spese di amministrazione delle procedure di conciliazione e di arbitrato con le contribuzioni versate dagli intermediari ai sensi dell'art. 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni, oltre che con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure.

Art. 4.

Funzioni della Camera

1. La Camera amministra i procedimenti di conciliazione e di arbitrato promossi per la risoluzione di controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione da parte di questi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori. Essa non interviene in alcun modo, nel corso della procedura di conciliazione e del giudizio arbitrale, nel merito delle controversie. La Camera, in particolare:

a) cura la tenuta degli elenchi dei conciliatori e degli arbitri e provvede ogni sei mesi al loro aggiornamento;

b) stabilisce e aggiorna il codice deontologico dei conciliatori e degli arbitri e lo sottopone all'approvazione della Consob secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3;

c) organizza i servizi di arbitrato e di conciliazione anche con riferimento alla fase di composizione non contenziosa della lite di cui all'art. 140-*bis*, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

d) promuove i servizi di arbitrato e conciliazione e ne diffonde la conoscenza mediante attività di documentazione, elaborazione dati e studio, anche attraverso la predisposizione di azioni comuni con altre istituzioni ovvero con associazioni economiche e altri organismi pubblici o privati attivi nel settore dei servizi finanziari e delle procedure di conciliazione e arbitrato;

e) organizza corsi di formazione e aggiornamento per i conciliatori e per gli arbitri;

f) esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento.

2. La Camera, al fine di risolvere questioni relative all'ambito delle reciproche competenze, stipula un protocollo d'intesa con il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'art. 128-*bis* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.

Art. 5.

Elenco dei conciliatori

1. Possono essere iscritti a domanda nell'elenco dei conciliatori i soggetti che sono in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità indicati all'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)*, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

2. La Camera, a seguito della ricezione della domanda di iscrizione nell'elenco, corredata dei documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti, ne verifica la regolarità e delibera l'iscrizione.

3. Ogni sei mesi la Camera dispone l'aggiornamento dell'elenco, procedendo alle nuove iscrizioni e alla cancellazione di coloro che hanno perso i requisiti di cui al comma 1 o che sono incorsi nelle situazioni di incompatibilità di cui al comma 4, ovvero di coloro che ne hanno fatto domanda. La cancellazione può altresì essere disposta nei casi di grave inadempimento degli obblighi stabiliti dal codice deontologico o, comunque, connessi alla funzione svolta. La cancellazione, se non segue alla domanda del conciliatore, è pronunciata dalla Camera sentito l'interessato.

4. I conciliatori non possono svolgere attività di conciliazione per più di due organismi di conciliazione e comunicano senza indugio alla Camera la perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

Art. 6.

Elenco degli arbitri

1. Possono essere iscritti a domanda nell'elenco degli arbitri i soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 2, comma 3, che:

a) non hanno riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva, anche per contravvenzione;

b) non hanno riportato condanne a pena detentiva, applicate su richiesta delle parti, pari o superiore a sei mesi;

c) non sono incorsi nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
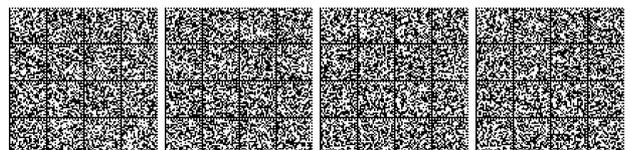
d) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;

e) non hanno riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.

2. La Camera a seguito della ricezione della domanda di iscrizione nell'elenco, corredata dei documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti, ne verifica la regolarità e delibera l'iscrizione.

3. Ogni sei mesi la Camera dispone l'aggiornamento dell'elenco, procedendo alle nuove iscrizioni e alla cancellazione di coloro che hanno perso i requisiti di cui al comma 1, ovvero di coloro che ne hanno fatto domanda. La cancellazione può altresì essere disposta nei casi di grave inadempimento degli obblighi stabiliti dal codice deontologico o, comunque, connessi alla funzione svolta. La cancellazione, se non segue alla domanda dell'arbitro, è pronunciata dalla Camera sentito l'interessato.

4. Gli arbitri comunicano senza indugio alla Camera la perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

TITOLO III

CONCILIAZIONE STRAGIUIDIZIALE

Art. 7.

Condizioni di ammissibilità

1. L'istanza volta all'attivazione della procedura di conciliazione può essere presentata esclusivamente dall'investitore quando per la medesima controversia:

a) non siano state avviate, anche su iniziativa dell'intermediario a cui l'investitore abbia aderito, altre procedure di conciliazione;

b) sia stato presentato reclamo all'intermediario cui sia stata fornita espressa risposta, sia decorso il termine di novanta giorni, o il termine più breve eventualmente stabilito dall'intermediario per la trattazione del reclamo, senza che l'investitore abbia ottenuto risposta.

Art. 8.

Avvio del procedimento

1. L'istanza, sottoscritta dall'investitore e corredata della documentazione attestante le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7 e il pagamento delle spese di avvio del procedimento, può essere formulata utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Camera e deve comunque contenere:

a) il nome, il cognome, il domicilio dell'istante persona fisica ovvero, per le persone giuridiche, la denominazione, la sede legale e il nome del legale rappresentante; gli indirizzi postali ed elettronici, i numeri telefonici e di telefax da utilizzare nel corso del procedimento; l'eventuale nomina di procuratori;

b) la descrizione della controversia e delle pretese, con indicazione del relativo valore;

c) l'impegno a osservare gli obblighi di riservatezza e le altre norme del presente regolamento.

2. L'istanza deve essere comunicata all'intermediario con mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione e depositata nei successivi trenta giorni presso la Camera.

3. La Camera valuta l'ammissibilità dell'istanza entro cinque giorni dal suo deposito, invitando l'istante a procedere entro un congruo termine ad eventuali integrazioni e correzioni. Decorso inutilmente il termine assegnato, la Camera dichiara la inammissibilità dell'istanza dandone tempestiva comunicazione all'investitore e all'intermediario.

4. La Camera, ritenuta la ammissibilità dell'istanza, entro cinque giorni dal suo deposito ovvero delle integrazioni e correzioni richieste, invita l'intermediario ad aderire al tentativo di conciliazione, trasmettendo le eventuali integrazioni e correzioni.

5. L'intermediario comunica alla Camera e all'investitore, con mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione, non oltre i cinque giorni successivi alla comunicazione dell'invito della Camera, la propria adesione al tentativo di conciliazione con apposito atto contenente l'impegno a osservare gli obblighi di riservatezza e le altre norme del presente regolamento e corredato:

a) dei documenti attestanti il pagamento delle spese di avvio della procedura;

b) della documentazione afferente al rapporto contrattuale controverso, ivi compreso il reclamo proposto dall'investitore e le eventuali determinazioni assunte al riguardo.

6. La Camera, decorso inutilmente il termine previsto nel comma precedente, attesta la mancata, tempestiva, adesione dell'intermediario al tentativo di conciliazione.

Art. 9.

Nomina del conciliatore

1. La Camera, successivamente al deposito dell'istanza, procede senza indugio a nominare un conciliatore iscritto nell'elenco tenendo conto dei seguenti criteri:

a) vicinanza territoriale all'investitore;

b) numero di controversie pendenti avanti al conciliatore;

c) esperienza maturata dal conciliatore sulle questioni specifiche oggetto della controversia;

d) equa distribuzione degli incarichi;

e) tendenziale parità di trattamento tra uomini e donne.

2. La Camera, ricevuta la adesione dell'intermediario, comunica senza indugio la nomina allo stesso conciliatore e alle parti. Il conciliatore, ricevuta la comunicazione della nomina e la documentazione prodotta dalle parti, trasmette la dichiarazione di accettazione alla Camera entro cinque giorni. In caso di mancata tempestiva accettazione, la Camera provvede senza indugio a nominare un altro conciliatore.

3. Quando per qualsiasi motivo venga a mancare il conciliatore nominato, la Camera provvede tempestivamente alla sua sostituzione nei modi previsti dal comma 1. Il nuovo conciliatore procede ai sensi dell'art. 12, comma 2. La procedura si conclude entro 60 giorni dalla data della sostituzione.

4. Quando nella provincia dove l'investitore ha il domicilio o la sede non è presente un conciliatore iscritto nell'elenco ovvero i conciliatori presenti sono gravati da eccessivi carichi di lavoro e, comunque, in ogni caso in cui non è possibile assicurare un adeguato e sollecito svolgimento della procedura, la Camera può investire della controversia, con decisione motivata, gli organismi di conciliazione iscritti nel registro previsto all'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, che hanno manifestato, anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni, la propria disponibilità. La Camera designa l'organismo di conciliazione ritenuto più idoneo tenendo conto dei criteri individuati alle lettere *a)* e *c)* del comma 1. L'organismo di conciliazione applica le norme di procedura e le indennità previste dal presente regolamento.
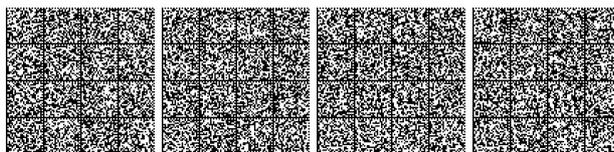
Art. 10.

Obblighi del conciliatore

1. Con la dichiarazione di accettazione il conciliatore attesta la permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco e l'inesistenza di:

a) rapporti con le parti e con i loro rappresentanti tali da incidere sulla sua imparzialità e indipendenza;

b) personali interessi, diretti o indiretti, relativi all'oggetto della controversia.

2. Nel corso della procedura il conciliatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Camera e alle parti eventuali circostanze sopravvenute idonee a incidere sulla sua indipendenza e imparzialità.

3. Il conciliatore osserva le norme del codice deontologico ed adempie agli obblighi comunque connessi alla propria funzione.

Art. 11.

Principi generali della procedura

1. La procedura di conciliazione si ispira ai principi dell'immediatezza, della concentrazione e dell'oralità ed è coperta da riservatezza in tutte le sue fasi.

2. La Camera assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi della procedura di conciliazione nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti che hanno partecipato a qualsiasi titolo alla procedura di conciliazione o formatosi nel corso della procedura stessa.

3. La procedura di conciliazione si ispira a principi di imparzialità e garanzia del contraddittorio, fatta salva la possibilità per il conciliatore di sentire separatamente le parti.

Art. 12.

Adempimenti iniziali e svolgimento della procedura

1. La conciliazione si svolge, di regola, nel luogo in cui è il domicilio del conciliatore.

2. Il conciliatore fissa la data e la sede per la prima riunione non prima di cinque e non oltre dieci giorni dalla data di accettazione, dandone tempestiva comunicazione alle parti e alla Camera.

3. Il conciliatore:

a) conduce gli incontri senza formalità di procedura e senza obbligo di verbalizzazione e nel modo che ritiene più opportuno, tenendo conto delle circostanze del caso, della volontà delle parti e della necessità di trovare una rapida soluzione alla lite;

b) può sentire le parti separatamente e in contraddittorio tra loro con lo scopo di chiarire meglio i termini della controversia e far emergere i punti di accordo;

c) può disporre l'intervento di terzi, dietro congiunta proposta delle parti e a loro spese.

Art. 13.

Termine per la conclusione della procedura

1. La procedura si conclude entro sessanta giorni dal deposito dell'istanza ovvero dal successivo deposito delle integrazioni e delle correzioni di cui all'art. 8, comma 3.

2. Il conciliatore, con il consenso delle parti, proroga il termine per la conclusione della procedura per un periodo non superiore a sessanta giorni, comunicandolo alla Camera, quando:

a) ricorrono oggettivi impedimenti del conciliatore o delle parti;

b) è necessario acquisire informazioni e documenti indispensabili ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione;

c) vi è la ragionevole possibilità di un esito positivo della procedura.

3. Il decorso del termine di sessanta giorni per la conclusione della procedura di conciliazione è sospeso dal 1º agosto al 15 settembre. Il conciliatore può, con il consenso delle parti, derogare a tale previsione.

Art. 14.

Esiti della conciliazione

1. Se la conciliazione riesce, i contenuti dell'accordo sono riportati in apposito processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal conciliatore. Se le parti non danno spontanea esecuzione alle previsioni dell'accordo conciliativo, il verbale, previo accertamento della sua regolarità formale, è omologato con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha avuto luogo la conciliazione e costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

2. Quando non è raggiunto l'accordo, su istanza congiunta delle parti il conciliatore formula una proposta rispetto alla quale ciascuna delle parti, se la conciliazione non ha luogo, indica la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali è disposta a conciliare. Di tali posizioni il conciliatore dà atto in apposito verbale di fallita conciliazione.

3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, il conciliatore redige un verbale di chiusura delle operazioni.

4. Al termine della procedura il conciliatore trasmette gli atti alla Camera che provvede a rilasciarne copia alle parti che ne fanno richiesta, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 11.

Art. 15.

Valore della controversia

1. Il valore della controversia è determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile e rileva ai fini del calcolo delle indennità da porre a carico delle parti.

Art. 16.

Indennità

1. Le indennità per la fruizione del servizio di conciliazione sono costituite dalle spese di avvio della procedura, da corrispondere alla Camera, dal compenso del conciliatore e dalle spese da queste sostenute, rimborsabili ai sensi del comma 5.

2. Le spese di avvio della procedura sono versate dalle parti all'atto del deposito, rispettivamente, dell'istanza e dell'atto di replica.

3. Quando la conciliazione riesce, il pagamento del compenso del conciliatore grava in capo alle parti, che vi sono tenute solidalmente fra loro. In caso di mancata conciliazione, la metà del compenso è posta a carico della Camera.

4. L'ammontare delle spese di avvio della procedura e del compenso del conciliatore è determinato sulla base della tabella riportata nell'allegato al presente regolamento.

5. La Camera, con atto sottoposto all'approvazione della Consob secondo quanto previsto all'art. 3, comma 3, determina in via generale le spese necessarie per l'esecuzione dell'incarico, rimborsabili al conciliatore.

6. La Camera, dietro proposta del conciliatore, liquida il compenso ad esso spettante e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dell'incarico, ove opportunamente documentate. La liquidazione così effettuata è vincolante per le parti.

TITOLO IV

ARBITRATO AMMINISTRATO

Capo I

ARBITRATO ORDINARIO

Art. 17.

Ambito di applicazione dell'arbitrato

1. La Camera amministra lo svolgimento di arbitrati sulla base di una convenzione di arbitrato che richiami espressamente le norme del decreto legislativo e le disposizioni di attuazione della Consob o faccia comunque rinvio all'arbitrato amministrato dalla Camera, ovvero quando di tale arbitrato le parti facciano concorde richiesta scritta.

2. Quando non esiste tra le parti una convenzione di arbitrato che rinvia al giudizio disciplinato dal presente regolamento, ciascuna parte può farne richiesta con gli atti indicati all'art. 810, primo comma, del codice di procedura civile. L'adesione a tale richiesta deve pervenire alla Camera non oltre il termine stabilito dall'art. 20, comma 2, per il deposito dell'atto congiunto di nomina dell'arbitro unico o del terzo arbitro. In mancanza di tale adesione, la Camera informa senza indugio le parti e gli arbitri di non poter amministrare lo svolgimento dell'arbitrato.

Art. 18.

Norme applicabili al procedimento e alla decisione

1. L'arbitrato amministrato dalla Camera ha natura rituale ed è regolato dalle disposizioni del presente regolamento e dagli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

2. Nei casi previsti dal Capo II, Titolo VIII, Libro IV del codice di procedura civile, le funzioni attribuite al presidente del tribunale sono svolte dalla Camera.

3. Gli arbitri decidono secondo le norme di diritto.

Art. 19.

Sede dell'arbitrato

1. L'arbitrato ha sede presso la Camera, salvo che le parti dispongano diversamente.

Art. 20.

Numero e nomina degli arbitri

1. Le controversie sono decise da un arbitro unico, salvo che le parti decidano di deferire la controversia a un collegio composto da tre arbitri, con gli atti indicati all'art. 810, primo comma, del codice di procedura civile.

2. Gli arbitri, scelti tra i soggetti iscritti nell'elenco tenuto dalla Camera, sono nominati con le seguenti modalità:

a) nel caso di arbitro unico, con atto congiunto delle parti depositato presso la Camera entro dieci giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art. 810, primo comma, del codice di procedura civile;

b) nel caso di collegio arbitrale, con gli atti indicati all'art. 810, primo comma, del codice di procedura civile; il terzo arbitro, chiamato a svolgere le funzioni di presidente del collegio, è nominato con atto congiunto delle parti o degli arbitri da esse nominati, depositato presso la Camera entro il termine di cui alla precedente lettera *a)*.

3. Quando non si è provveduto tempestivamente alla nomina di uno o più arbitri, vi provvede la Camera entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 2 per il deposito dell'atto di nomina dell'arbitro unico o del terzo arbitro.

4. La Camera nomina gli arbitri, tenendo conto:

a) del numero di controversie pendenti avanti all'arbitro;

b) della esperienza maturata dall'arbitro sulle specifiche questioni oggetto della controversia;

c) della tendenziale parità di trattamento tra uomini e donne;

d) della equa distribuzione degli incarichi;

e) della vicinanza del luogo di domicilio dell'arbitro alla sede dell'arbitrato, quando l'arbitrato non ha sede presso la Camera.

5. Il comma 4 si applica anche quando le parti vincolate dalla stessa convenzione di arbitrato siano più di due e non si sia proceduto alla nomina degli arbitri entro il termine fissato dal comma 2.

6. Il presidente del collegio arbitrale, con il consenso delle parti, può nominare un segretario che assiste il collegio nell'adempimento delle proprie funzioni.

Art. 21.

Adempimenti preliminari

1. Le parti depositano presso la Camera, entro dieci giorni dalla notifica, gli atti indicati all'art. 810, primo comma del codice di procedura civile e gli atti eventualmente notificati ai fini dell'art. 20, comma 2, unitamente alla convenzione di arbitrato e ai documenti attestanti il pagamento della tariffa di cui all'art. 26.

2. La Camera verifica il deposito della dichiarazione di cui all'art. 22, nonché la regolarità formale degli atti e dei documenti indicati nel comma 1, invitando le parti, quando occorre, a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi entro un congruo termine e procedendo, ove ne ricorrano le condizioni, alla nomina degli arbitri.

3. Quando reputa manifestamente insussistenti le condizioni per l'esperimento del procedimento arbitrale disciplinato dal presente regolamento, la Camera rifiuta di amministrarne lo svolgimento, informandone senza indugio le parti e gli arbitri, se nominati.

4. Gli arbitri, nel corso della prima riunione, valutano la questione sollevata dalla Camera, decidendo su di essa anche ai sensi dell'art. 817 del codice di procedura civile. La decisione degli arbitri, unitamente alle convenzione di arbitrato come eventualmente modificata dalle parti, è trasmessa alla Camera affinché questa valuti se sussistono le condizioni per amministrare lo svolgimento dell'arbitrato.

5. Nel corso della prima riunione gli arbitri chiedono alle parti una somma di danaro in acconto dei diritti loro spettanti nonché delle spese di difesa che le parti sosterranno per ottenere la decisione, stabilendone, altresì, i criteri di ripartizione fra le parti. La somma di danaro da versare in acconto è determinata dalla Camera dietro proposta degli arbitri. Il mancato versamento dell'acconto, nella misura in capo a ciascuna delle parti gravante, entro quindici giorni dalla comunicazione della richiesta ovvero entro il diverso termine eventualmente stabilito dagli arbitri, importa la improcedibilità del giudizio.

Art. 22.

Accettazione, indipendenza e imparzialità degli arbitri

1. L'accettazione degli arbitri deve essere data per iscritto e viene depositata presso la Camera entro dieci giorni dalla comunicazione della nomina.

2. Con la dichiarazione di accettazione gli arbitri attestano la permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco e l'inesistenza di:

a) rapporti con le parti e con i loro difensori tali da incidere sulla propria imparzialità e indipendenza;

b) ogni personale interesse, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia.

3. Nel corso del procedimento arbitrale gli arbitri sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Camera e alle parti eventuali circostanze sopravvenute idonee a incidere sulla propria indipendenza e imparzialità.

Art. 23.

Ricusazione e sostituzione degli arbitri

1. Ciascuna parte può ricusare l'arbitro in presenza delle condizioni enumerate nei primi due commi dell'art. 815 del codice di procedura civile, presentando alla Camera istanza motivata entro il termine di dieci giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza della dichiarazione di imparzialità rilasciata dall'arbitro. La Camera decide sulla istanza nei quindici giorni successivi alla sua presentazione, sentito l'arbitro ricusato e le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni.

2. La manifesta inammissibilità o infondatezza della istanza è valutata dagli arbitri ai fini della ripartizione tra le parti delle spese da queste sostenute per ottenere la decisione, salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 5.

3. La proposizione dell'istanza di ricusazione sospende il procedimento arbitrale.

4. Quando per qualsiasi motivo vengono a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati si provvede tempestivamente alla loro sostituzione nei modi e nei tempi previsti dall'art. 20.

Art. 24.

Responsabilità degli arbitri

1. Gli arbitri rispondono del loro operato secondo le previsioni di cui all'art. 813-*ter* del codice di procedura civile.

Art. 25.

Termine per la decisione

1. Gli arbitri pronunciano il lodo nel termine di centoventi giorni dall'accettazione della nomina.

2. Il termine può essere prorogato prima della sua scadenza per un periodo non superiore a centoventi giorni:

a) da tutte le parti mediante dichiarazioni scritte indirizzate agli arbitri;

b) dalla Camera su istanza motivata di una delle parti o degli arbitri, sentite le altre parti.

3. Il termine è prorogato di centoventi giorni nei casi seguenti e per non più di una volta nell'ambito di ciascuno di essi:

a) se devono essere assunti mezzi di prova;

b) se è disposta consulenza tecnica d'ufficio;

c) se è pronunciato lodo non definitivo o lodo parziale;

d) se è modificata la composizione del collegio arbitrale o è sostituito l'arbitro unico.

4. In ogni caso, dopo la ripresa del procedimento sospeso, il termine residuo per la pronuncia del lodo, se inferiore, è esteso a quarantacinque giorni.

Art. 26.

Tariffa per il servizio di arbitrato

1. La tariffa per il servizio è corrisposta da ciascuna parte alla Camera, nella misura indicata nell'allegato al presente regolamento, al momento del deposito di cui all'art. 21, comma 1.

Art. 27.

Diritti degli arbitri e spese del procedimento

1. Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese da loro sostenute e all'onorario per l'opera prestata se non vi hanno rinunciato al momento dell'accettazione o con atto scritto successivo. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa fra loro.

2. La Camera, dietro proposta degli arbitri, provvede alla liquidazione delle spese da loro sostenute e dell'onorario secondo la tabella riportata nell'allegato al presente regolamento. La liquidazione così effettuata è vincolante per le parti.

3. Gli arbitri provvedono a liquidare nel lodo le spese di difesa sostenute dalle parti per ottenere la decisione.

4. La ripartizione tra le parti degli oneri connessi ai diritti degli arbitri e alle spese di difesa sostenute per ottenere la decisione viene effettuata, avuto riguardo ai principi contenuti negli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.

5. Tuttavia, in caso di soccombenza totale o parziale dell' investitore non determinata dalla temerarietà della pretesa da questi azionata, gli oneri connessi ai diritti degli arbitri e alle spese di difesa sostenute per ottenere la decisione gravano sulle parti in egual misura.

6. Ai fini del presente articolo il valore della controversia deferita in arbitrato è dato dalla somma della pretesa azionata con la domanda di accesso alla procedura di arbitrato e di quella contenuta nella eventuale domanda riconvenzionale.
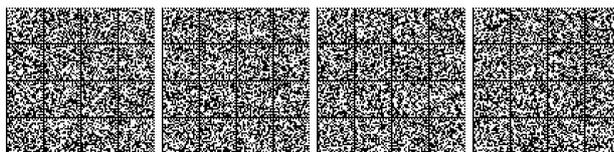
Capo II

ARBITRATO SEMPLIFICATO

Art. 28.

Finalità e disciplina dell'arbitrato semplificato

1. Il procedimento arbitrale semplificato è finalizzato al ristoro del solo danno patrimoniale sofferto dall'investitore in conseguenza dell'inadempimento da parte dell'intermediario degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori mediante la determinazione di un indennizzo, ai sensi dell'art. 33, comma 2.

2. All'arbitrato semplificato si applicano le norme del Capo I, salvo quanto diversamente disposto nel presente Capo.

3. La decisione arbitrale si fonda esclusivamente sulle prove precostituite introdotte dalle parti con la domanda di accesso e con l'atto di risposta ai sensi dell'art. 30.

Art. 29.

Condizioni di ammissibilità

1. La possibilità di ricorrere all'arbitrato semplificato deve risultare espressamente dal testo della convenzione di arbitrato.

2. Il giudizio può essere attivato solo dall'investitore.

3. La domanda non può essere esperita quando sulla medesima controversia non sia stato presentato reclamo all'intermediario cui sia stata fornita espressa risposta ovvero non sia decorso il termine di novanta giorni o il termine più breve eventualmente stabilito dall'intermediario per la trattazione del reclamo senza che l'investitore abbia ottenuto risposta.

Art. 30.

Adempimenti preliminari

1. La domanda di accesso alla procedura semplificata è corredata oltre che degli atti indicati nell'art. 21, della documentazione attestante la condizione di ammissibilità di cui all'art. 29, comma 3 e contiene la indicazione, a pena di decadenza, dei documenti offerti in comunicazione.

2. L'atto di risposta dell'intermediario è corredato, oltre che degli atti indicati nell'art. 21, di tutta la documentazione afferente al rapporto contrattuale controverso e contiene la indicazione, a pena di decadenza, di tutti gli altri documenti offerti in comunicazione.

3. La Camera verifica il deposito della dichiarazione di cui all'art. 22 nonché la regolarità formale degli atti e dei documenti indicati nei commi 1 e 2.

Art. 31.

Arbitro unico

1. Il procedimento si svolge dinanzi a un arbitro unico nominato dalle parti nei modi e nei tempi previsti dall'art. 20, comma 2, lettera *a)*.

2. In mancanza, la nomina è demandata alla Camera che vi provvede entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 1, tenendo conto dei criteri enumerati all'art. 20, comma 4.

Art. 32.

Svolgimento del procedimento

1. La comparizione personale delle parti davanti all'arbitro avviene non oltre quindici giorni dalla accettazione intervenuta ai sensi dell'art. 22.

2. Nel corso della udienza l'arbitro verifica la regolarità del contraddittorio, interroga liberamente le parti, richiede ad esse, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.

3. Al termine della trattazione, salvo che ricorrano particolari condizioni che consiglino la fissazione di una nuova udienza da celebrarsi entro i venti giorni successivi, l'arbitro invita le parti a precisare le conclusioni.

Art. 33.

Lodo semplificato

1. Nei venti giorni successivi alla data di precisazione delle conclusioni, l'arbitro pronuncia il lodo sulla base dei documenti prodotti e tenendo conto degli elementi emersi nel corso dell'udienza.

2. L'arbitro accoglie la domanda quando, tenuto conto delle deduzioni formulate dall'intermediario e dei soli documenti introdotti in giudizio, ne ritiene sussistenti i fatti costitutivi, condannando l'intermediario al pagamento in favore dell'investitore di una somma di danaro a titolo di indennizzo, idonea a ristorare il solo danno patrimoniale da questi ritratto, quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento dell'intermediario, nei limiti della quantità per cui ritiene raggiunta la prova.

3. Il lodo è depositato dall'arbitro presso la Camera che lo sottopone alla Consob per il visto di regolarità formale ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo.

Art. 34.

Impugnazione del lodo semplificato

1. La corte di appello, quando accoglie l'impugnazione per nullità del lodo semplificato, non può mai decidere la controversia nel merito.

Art. 35.

Norme finali

1. La Consob detta, con apposite delibere, disposizioni di natura transitoria disciplinanti le fasi di avvio dell'operatività della Camera, di formazione dell'elenco dei conciliatori e degli arbitri e di inizio delle procedure di conciliazione e arbitrato da essa amministrate.

ALLEGATO

TARIFFE DELLA CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE

Spese amministrative per l'avvio della procedura: 30 euro per ciascuna parte.

Compensi per il conciliatore

Valore della controversia (in euro)		Compenso massimo dovuto da ciascuna parte (in euro)
	Fino a 1.000	40
1001	5.000	100
5.001	10.000	200
10.001	25.000	300
25.001	50.000	500
50.001	250.000	1.000
250.001	500.000	2.000
500.001	2.500.000	4.000
2.500.001	5.000.000	6.000
Oltre 5.000.000		10.000

Si considerano compensi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; il compenso minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato. L'importo massimo del compenso per ciascun scaglione di riferimento può essere aumentato in misura non superiore al 5% tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare.

TARIFFE DELL'ARBITRATO

Arbitrato ordinario

Tariffa per il servizio di arbitrato: 100 euro per ciascuna parte.

Onorari per gli arbitri

	Onorari per l'arbitro *unico*		Onorari per il collegio arbitrale	
Valore della controversia	**Minimo**	**Massimo**	**Minimo**	**Massimo**
Fino a 25.000	**600**	**1.640**	**1.500**	**4.100**
da 25.000 a 50.000	**1.240**	**2.480**	**3.100**	**6.200**
da 50.000 a 100.000	**2.000**	**3.500**	**5.000**	**8.750**
da 100.000 a 250.000	**4.000**	**8.000**	**10.000**	**20.000**
da 250.000 a 500.000	**7.200**	**14.400**	**18.000**	**36.000**
da 500.000 a 2.500.000	**12.000**	**20.400**	**30.000**	**51.000**
da 2.500.000 a 5.000.000	**18.400**	**30.400**	**46.000**	**76.000**
Oltre 5.000.000	**18.400**	**30.400**	**46.000**	**76.000**

Per ciascuno scaglione, gli onorari minimi e massimi devono essere aumentati dello 0,5% sull'eccedenza del valore della controversia rispetto all'importo minimo dello scaglione. Gli onorari massimi riportati nella tabella possono essere raddoppiati dalla Camera con decisione motivata in relazione alla particolare importanza, complessità e difficoltà della controversia.

Arbitrato semplificato

Tariffa per il servizio di arbitrato: 50 euro per ciascuna parte.

Onorari per gli arbitri

L'onorario per l'arbitro unico corrisponde all'onorario minimo previsto per l'arbitro unico nell'arbitrato ordinario. Rimane ferma la possibilità di raddoppiarlo con decisione motivata della Camera in relazione alla particolare importanza, complessità e difficoltà della controversia.

09A00086
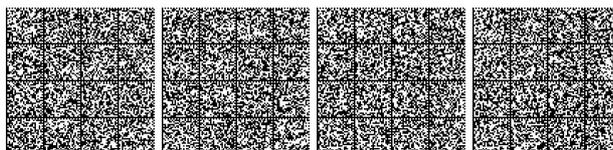
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Nomina del commissario liquidatore di Italswiss S.p.a., in Milano

Con decreto ministeriale 11 dicembre 2008 è stato nominato Commissario liquidatore della società Italswiss S.p.a. in lca, con sede in Milano, il dott. Henri Richard Rizzi, nato a Londra il 6 giugno 1970, con studio in Milano, via Giuseppe Frua n. 21/8, in sostituzione del dott. Alfio Lamanna, deceduto.

09A00097

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ricostituzione del comitato INPS per la Lombardia

Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 17 dicembre 2008 è stato ricostituito il Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lombardia.

09A00089

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Approvazione della deliberazione del Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE

Sono state pubblicate sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (http: //www.miniambiente.it) le deliberazioni n. 021/2008 e 022/2008 inerenti l'aggiornamento delle autorizzazioni ed il rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra ai sensi del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modifiche e integrazioni.

09A00088

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Comunicato relativo alla deliberazione n. 17/2008, relativa al programma delle opere strategiche. Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici

La delibera n. 17/2008, in questa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 14, su richiesta della Corte dei conti, è emendata di alcuni errori materiali presenti nel testo iniziale, di cui ha preso atto il CIPE nella seduta del 18 dicembre 2008.

09A00101

Comunicato relativo alla deliberazione n. 25/2008, relativa al programma delle infrastrutture strategiche. Prolungamento della linea metropolitana M1 a Monza Bettola, tratta Sesto FS-Monza Bettola. Progetto definitivo

Il foglio condizioni allegato alla deliberazione n. 25/2008, in questa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 27, come richiesto dalla Corte dei conti in sede di registrazione di detta delibera, è stato integrato con la prescrizione presente nell'allegato «B» della relazione istruttoria e non riportata nel resto originario del foglio medesimo. Di detta integrazione è stata data comunicazione al CIPE nella seduta del 18 dicembre 2008.

09A00099

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-005) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
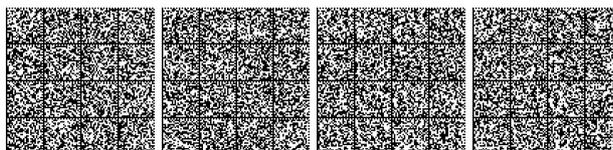
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.